

CXXXVII^a SEDUTA

MERCOLEDI 21 DICEMBRE 1938 - Anno XVII

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 4626
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV » (2294). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4626
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione » (2650). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4640
« Riordinamento dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico » (2659). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4648
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati » (2669). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4649
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali » (2671). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4651
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonchè altri indifferibili provvedimenti » (2672). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4656
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, concernente la proroga del termine per gli accertamenti del valore immobiliare assoggettabile al prestito redimibile 5 per cento e le norme per la formazione dei ruoli dell'imposta straor-	

dinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi » (2674). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4658
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1833, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1938-39 » (2675). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4658
« Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni » (2689). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4660
« Nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali » (2690). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4662
« Riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli » (2691). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4665
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, relativo a provvedimenti per un piano di colonizzazione demografica in Libia » (2428). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4635
BONGIOVANNI	4639
FELICI	4640
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1938-XVII, n. 1810, che autorizza la spesa di lire 400.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie, per la sistemazione dell'Adige-Garda e del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante » (2673). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4656
MONTRESOR	4656
COBOLLI GIGLI, ministro dei lavori pubblici	4657
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1831, riguardante la concessione di una pensione	

straordinaria alla signora Ebe Caldera vedova dell'onorevole Luigi Lanfranconi » (2684). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . .	4658
MARCO ARTURO VICINI	4659
« Mobilitazione dei Deputati » (2687). — (Proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati)	4659
ROMEI LONGHENA	4659
DE BONO	4660
(Presentazione)	4626
Per la chiusura della XXIX Legislatura:	
SUARDO	4668
PRESIDENTE	4669
Petizioni (Elenco).	4626
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	4670

Appena raggiunto il suo seggio il Presidente comanda il saluto al Duce.

L'Assemblea, in piedi, risponde con fervido entusiasmo.

La seduta è aperta alle ore 16.

DI DONATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Banelli per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Informa il Senato che il Ministro dei lavori pubblici ha comunicato alla Presidenza il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1865, riguardante l'autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere straordinarie e arredamenti nel porto di Manfredonia (2704).

Quarto elenco di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul quarto elenco di petizioni.

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Il sig. Giovanni Bruzzaniti, anche a nome di altri suoi compaesani, fa voti per la ricostituzione in comune autonomo di San Giovanni Samio, ora aggregato al comune di Caraffa (provincia di Reggio Calabria).

Il ragioniere Leonardo Gaudino, gerente dell'Ufficio postale di Conco, fa voti perchè sia riesaminata

la sua posizione giuridica in base al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

Il dott. Giuseppe Bottoni a nome dei « Grandi Decorati di Guerra » fa voti perchè, con provvedimento legislativo, venga stabilita parità di trattamento circa i benefici civili fra i decorati di Medaglia d'Oro e gli insigniti di almeno 4 ricompense al valor militare e concesso un trattamento speciale di quiescenza per essi.

Il sig. Giovanni Pietro Dao, invalido di guerra, si duole del provvedimento col quale — in sede di aggravamento — gli venne ridotta la pensione di guerra.

PRESIDENTE. Per le prime due petizioni di cui è stata data lettura la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice, e per le altre due il rinvio al Ministero competente per l'argomento trattato nelle petizioni stesse, e cioè al Ministero della guerra.

Se non vi sono osservazioni è inteso che l'Assemblea approva le proposte della Commissione delle petizioni.

Sono approvate.

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV » (N. 2294). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato N. 2294.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1936-37.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 37.412.156.853,99
delle quali furono riscosse . . . 35.207.998.912,34

e rimasero da riscuotere . . . L. 2.204.157.941,65

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1938

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 48.065.625.430,25 delle quali furono pagate . . . 38.843.896.155,10

e rimasero da pagare . . . L. 9.221.729.275,15

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1936-37 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata L. 24.702.068.259,22
Spesa 40.932.052.357,30

Disavanzo effettivo . . . L. — 16.229.984.098,08

Movimento di capitali.

Entrata L. 12.710.088.594,77
Spesa 7.133.573.072,95

Avanzo per movimento di capitali L. + 5.576.515.521,82

Riepilogo generale.

Entrata L. 37.412.156.853,99
Spesa 48.065.625.430,25

Disavanzo finale L. — 10.653.468.576,26

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1935-36 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 5.989.554.302,76 delle quali furono rimosse . . . 3.150.061.949,58

e rimasero da riscuotere . . . L. 2.839.492.353,18

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determi-

nate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 7.695.760.159,03 delle quali furono pagate 4.751.933.363,13

e rimasero da pagare . . . L. 2.943.826.795,90

(Approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1936-37.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (articolo 1) L. 2.204.157.941,65

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) 2.839.492.353,18

Somme rimosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale) 561.164.810,33

Residui attivi al 30 giugno 1937 L. 5.604.815.105,16

(Approvato).

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (articolo 2) L. 9.221.729.275,15

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) 2.943.826.795,90

Residui passivi al 30 giugno 1937 L. 12.165.556.071,05

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

È accertato nella somma di lire 32.995.996.750,73 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37 L. 37.412.156.853,99

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36, cioè:

Accertati:

Al 1° luglio		
1936	L.	7.837.513.879,81
Al 30 giugno		
1937		7.695.760.159,03
		<u>141.753.720,78</u>
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1937		32.995.996.750,73
	L.	<u>70.549.907.325,50</u>

Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1936	L.	22.259.910.472,25
Spese dell'esercizio finanziario 1936-37		48.065.625.430,25
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36, cioè:		

Accertati:

Al 1° luglio		
1936	L.	6.005.306.744,82
Al 30 giugno		
1937		5.989.554.302,76
		<u>15.752.442,06</u>
Discarichi amministrativi a favore di tesoriери per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale		208.618.980,94
	L.	<u>70.549.907.325,50</u>

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 208.618.980,94 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1936-37, ai tesoriери per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Régio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

Art. 10.

L'avanzo di gestione accertato al 30 giugno 1937 sul capitolo n. 54 della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per i servizi della Autocamionale Genova-Valle del Po, è destinato ad eventuali opere di completamento della Autocamionale stessa.

(Approvato).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accer-

tate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle

finanze, in	L.	982.797.399,74
delle quali furono riscosse		976.217.870,55

e rimasero da riscuotere . . . L. 6.579.529,19
(Approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite

in	L.	982.797.399,74
delle quali furono pagate		829.753.932,47

e rimasero da pagare . . . L. 153.043.467,27
(Approvato).

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in

.	L.	56.821.889,51
delle quali furono riscosse		55.034.478 —

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.787.411,51
(Approvato).

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in

.	L.	159.690.458,93
delle quali furono pagate		146.679.756,96

e rimasero da pagare . . . L. 13.010.701,97
(Approvato).

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 11) L. 6.579.529,19

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) 1.787.411,51

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) 95.637.730,19

Residui attivi al 30 giugno 1937 L. 104.004.670,89

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1938

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (articolo 12)	L.	153.043.467,27
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)		13.010.701,97
Residui passivi al 30 giugno 1937	L.	166.054.169,24

(Approvato).

Art. 17.

È accertata nella somma di lire 4.277,10 la differenza attiva nel conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1936-37, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1936	L.	4.277,10
Entrate dell'esercizio 1936-37 . .		982.797.399,74
Residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36:		

Accertati:

Al 1° luglio 1936	L.	56.821.889,51
Al 30 giugno 1937		56.821.889,51
	L.	982.801.676,84

Passività:

Spese dell'esercizio 1936-37	L.	982.797.399,74
Residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36:		

Accertati:

Al 1° luglio 1936	L.	159.690.458,93
Al 30 giugno 1937	L.	159.690.458,93
Differenza attiva al 30 giugno 1937		4.277,10
	L.	982.801.676,84

(Approvato).

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in

L.	40.056.293,12
delle quali furono riscosse	31.740.568,87

e rimasero da riscuotere . . . L. 8.315.724,25

(Approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite

in	L.	47.079.375,78
delle quali furono pagate		24.991.351,50

e rimasero da pagare L. 22.088.024,28

(Approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in

L.	8.386.957,45
delle quali furono riscosse	8.376.733,93

e rimasero da riscuotere . . . L. 10.223,52

(Approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in

L.	19.592.004,74
delle quali furono pagate	16.193.406,77

e rimasero da pagare L. 3.398.597,97

(Approvato).

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 18) . . . L. 8.315.724,25

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1938

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	10.223,52
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	—
Residui attivi al 30 giugno 1937 L.	<u>8.325.947,77</u>

(Approvato).

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 19) L.	22.088.024,28
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	<u>3.398.597,97</u>
Residui passivi al 30 giugno 1937 L.	<u>25.486.622,25</u>

(Approvato).

Art. 24.

È accertata nella somma di lire 15.936.903,66 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio 1936-37, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37 L.	40.056.293,12
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36:	

Accertati:

Al 1° luglio 1936 L.	19.639.338,94
Al 30 giugno 1937	<u>19.592.004,74</u>
	47.334,20
Differenza passiva al 30 giugno 1937	<u>15.936.903,66</u>
	L. <u>56.040.530,98</u>

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1936	8.961.155,20
Spese dell'esercizio finanziario 1936-37	<u>47.079.375,78</u>
Pareggio nei residui attivi	—
	L. <u>56.040.530,98</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in L.

	87.191.940,48
delle quali furono riscosse	<u>86.240.640,17</u>

e rimasero da riscuotere . . . L. 951.300,31

(Approvato).

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L.

	87.458.523,42
delle quali furono pagate	<u>78.068.565,83</u>

e rimasero da pagare . . . L. 9.389.957,59

(Approvato).

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L.

	17.803.979,73
delle quali furono riscosse	<u>2.049.830,74</u>

e rimasero da riscuotere . . L. 15.754.148,99

(Approvato).

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L.

	15.859.314,35
delle quali furono pagate	<u>9.219.218,53</u>

e rimasero da pagare . . . L. 6.640.095,82

(Approvato).

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 25) . L.

	951.300,31
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	<u>15.754.148,99</u>

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	15.513,10
--	-----------

Residui attivi al 30 giugno 1937 L.	16.720.962,40
--	---------------

(Approvato).

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 26) L.	9.389.957,59
--	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	6.640.095,82
---	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1937 L.	16.030.053,41
---	---------------

(Approvato).

Art. 31.

È accertata nella somma di lire 4.923.302,34 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1936 L.	4.671.657,78
---	--------------

Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37	87.191.940,48
---	---------------

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36, cioè:

Accertati:

Al 1° luglio 1936 L.	16.823.342,61
-----------------------------------	---------------

Al 30 giugno 1937	15.859.314,35
--------------------------------	---------------

964.028,26

L. 92.827.626,52

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1936-37 L.	87.458.523,42
--	---------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36, cioè:

Accertati:

Al 1° luglio 1936 L.	18.249.780,49
-----------------------------------	---------------

Al 30 giugno 1937	17.803.979,73
--------------------------------	---------------

445.800,76

Differenza attiva al 30 giugno 1937	4.923.302,34
-------------------------------------	--------------

L. 92.827.626,52

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in L.

	2.822.189,53
--	--------------

delle quali furono riscosse

	2.803.924,75
--	--------------

e rimasero da riscuotere L.	18.264,78
---------------------------------------	-----------

(Approvato).

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

	2.932.517,32
--	--------------

delle quali furono pagate

	1.762.158,35
--	--------------

e rimasero da pagare L.	1.170.358,97
-----------------------------------	--------------

(Approvato).

Art. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L.

	384.783,31
--	------------

delle quali furono riscosse

	369.964,13
--	------------

e rimasero da riscuotere	14.819,18
------------------------------------	-----------

(Approvato).

Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L.

	2.042.290,21
--	--------------

delle quali furono pagate

	1.241.797,72
--	--------------

e rimasero da pagare L.	800.492,49
-----------------------------------	------------

(Approvato).

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 32) L.

	18.264,78
--	-----------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 34)	14.819,18
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	1.710,70
<hr/>	
Residui attivi al 30 giugno 1937 L.	34.794,66
(Approvato).	

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 33) L.	1.170.358,97
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 35)	800.492,49
<hr/>	
Residui passivi al 30 giugno 1937 L.	1.970.851,46
(Approvato).	

Art. 38.

È accertata nella somma di lire 23.200,60 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1936 L.	22.421,85
Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37.	2.822.189,53
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36:	

Accertati:

Al 1° luglio 1936 L.	2.165.470,28
Al 30 giugno 1937	2.042.290,21
<hr/>	
	123.180,07
<hr/>	
	L. 2.967.791,45
<hr/>	

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1936-37 L.	2.932.517,32
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36:	

Accertati:	
Al 1° luglio 1936 L.	396.856,84
Al 30 giugno 1937	384.783,31
<hr/>	
	12.073,53
Differenza attiva al 30 giugno 1937	23.200,60
<hr/>	
	L. 2.967.791,45
<hr/>	

(Approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

Art. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L.

	5.399.893,97
delle quali furono riscosse	5.068.120,46
<hr/>	

e rimasero da riscuotere L.	331.773,51
-------------------------------------	------------

(Approvato).

Art. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-1937, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in L.

	5.348.536,81
delle quali furono pagate	4.279.959,43
<hr/>	

e rimasero da pagare L.	1.068.577,38
---------------------------------	--------------

(Approvato).

Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L.

	1.437.290,72
delle quali furono riscosse	360.072,28
<hr/>	

e rimasero da riscuotere L.	1.077.218,44
-------------------------------------	--------------

(Approvato).

Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L.

	1.356.642,45
delle quali furono pagate	777.647,39
<hr/>	

e rimasero da pagare	578.995,06
--------------------------------	------------

(Approvato).

Art. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (art. 39) L.	331.773,51
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 41)	1.077.218,44
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo)	618,69
Residui attivi al 30 giugno 1937 L.	1.408.373,26

(Approvato).

Art. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (art. 40) L.	1.068.577,38
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 42)	578.995,06
Residui passivi al 30 giugno 1937 L.	1.647.572,44

(Approvato).

Art. 45.

È accertata nella somma di lire 1.247.561,61, la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

<i>Attività:</i>	
Differenza attiva al 1° luglio 1936 L.	1.069.701,48
Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37	5.399.893,97
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36:	
<i>Accertati:</i>	
Al 1° luglio 1936 L.	1.529.352,65
Al 30 giugno 1937	1.356.642,45
	<u>172.710,20</u>
L.	6.642.305,65

Passività:

Spese dell'esercizio 1936-37: L.	5.348.536,81
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36:	

Accertati:

Al 1° luglio 1936 L.	1.483.497,95
Al 30 giugno 1937	1.437.290,72
	<u>46.207,23</u>
Differenza attiva al 30 giugno 1937	1.247.561,61
L.	6.642.305,65

(Approvato).

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37; per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in L. 533.809.463,04 delle quali furono riscosse 462.545.601,21

e rimasero da riscuotere L.	71.263.861,83
---------------------------------------	---------------

(Approvato).

Art. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 533.809.463,04 delle quali furono pagate 457.538.193,09

e rimasero da pagare L.	76.271.269,95
-----------------------------------	---------------

(Approvato).

Art. 48.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L. 58.521.727,46 delle quali furono riscosse 26.017.164,83

e rimasero da riscuotere L.	32.504.562,63
---------------------------------------	---------------

(Approvato).

Art. 49.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L. 120.258.400,27
delle quali furono pagate 62.087.447,46

e rimasero da pagare L. 58.170.952,81

(Approvato).

Art. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 46) L. 71.263.861,83

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 48) 32.504.562,63

Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo). »

Residui attivi al 30 giugno 1937 L. 103.768.424,46

(Approvato).

Art. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 47) L. 76.271.269,95

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 49) 58.170.952,81

Residui passivi al 30 giugno 1937 L. 134.442.222,76

(Approvato).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

Art. 52

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in L. 23.928.339,72
delle quali furono riscosse 17.901.878,91

e rimasero da riscuotere L. 6.026.460,81

(Approvato).

Art. 53.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 23.928.339,72
delle quali furono pagate 16.460.937,78

e rimasero da pagare L. 7.467.401,94

(Approvato).

Art. 54.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L. 16.835.021,72
delle quali furono riscosse 8.984.372,66

e rimasero da riscuotere L. 7.850.649,06

(Approvato).

Art. 55.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L. 23.634.556,03
delle quali furono pagate 6.738.364,49

e rimasero da pagare L. 16.896.191,54

(Approvato).

Art. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 52) L. 6.026.460,81

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 54) 7.850.649,06

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) 3.205.250,23

Residui attivi al 30 giugno 1937 L. 17.082.360,10

(Approvato).

Art. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 53) L. 7.467.401,94

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 55) 16.896.191,54

Residui passivi al 30 giugno 1937 L. 24.363.593,48

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1938

Art. 58.

È accertata nella somma di lire 7.893.440,72 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37	L.	23.928.339,72
--	----	---------------

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36:

Accertati:

Al 1° luglio 1936	L.	23.639.577,42
Al 30 giugno 1937		23.634.556,03
		5.021,39
Differenza passiva al 30 giugno 1937		7.893.440,72
	L.	31.826.801,83

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1936	L.	7.885.083,11
Spese dell'esercizio finanziario 1936-37		23.928.339,72

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36:

Accertati:

Al 1° luglio 1936	L.	16.848.400,72
Al 30 giugno 1937		16.835.021,72
		13.379 —
	L.	31.826.801,83

ARCHIVI NOTARILI.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1936-37, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	9.937.969,75
Spesa		9.075.641,83

Differenza	+ L.	862.327,92
----------------------	------	------------

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, relativo a provvedimenti per un piano di colonizzazione demografica in Libia » (N. 2428). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, relativo a provvedimenti per un piano di colonizzazione demografica in Libia ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario:**Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, relativo a provvedimenti per un piano di colonizzazione demografica in Libia.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 17 maggio 1938 - Anno XVI, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 10 giugno 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, approvato con Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nelle legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il Regio decreto 7 giugno 1928-VI, numero 1695, i relativi regolamenti e le successive modificazioni, sulla colonizzazione metropolitana in Libia; Visto il Regio decreto 3 aprile 1937-XV, n. 896, contenente provvedimenti a favore della colonizzazione da parte dei coltivatori libici;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari, per favorire la colonizzazione demografica dei nazionali in Libia, mediante la formazione della piccola proprietà rurale e per incrementare la colonizzazione da parte dei coltivatori libici;

Riconosciuta la necessità di modificare alcune norme dell'ordinamento amministrativo-contabile della Libia, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271, ed alcune norme relative alla esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie, approvate con Regio decreto 21 maggio 1934 - Anno XII, n. 1397;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con

i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È affidato al Governo della Libia l'incarico di attuare un programma straordinario di colonizzazione demografica per la formazione della piccola proprietà rurale in Libia a favore dei nazionali.

A tal fine il Governo predetto provvederà, ove occorra, a tutte le operazioni inerenti alla formazione del demanio necessario alla esecuzione dei programmi di colonizzazione da svolgere a termini del successivo articolo 7, in conformità alle norme in materia fondiaria vigenti in Libia.

Il Governo stesso provvederà a tutte le opere di sua competenza per la formazione dei centri rurali, per la esecuzione delle strade e per il riattamento di quelle già esistenti, per la esecuzione degli acquedotti con relative opere di captazione, dei pozzi artesiani, delle cisterne, dei pozzi non artesiani con impianti di sollevamento e distribuzione, delle linee telegrafiche e telefoniche; provvederà inoltre all'attrezzatura necessaria alla esecuzione di opere idriche ed affiderà all'Ente per la colonizzazione della Libia ed all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale il compito di provvedere alla lottizzazione dei terreni e all'appoderamento.

Ai fini del precedente comma s'intende per centro rurale un nucleo di edifici destinati ad assicurare servizi pubblici o di pubblica utilità, costituito dalla Chiesa con la canonica, dalle scuole e dalle abitazioni degli insegnanti, dall'ambulatorio medico con gli accessori e l'abitazione dei sanitari, dalla Casa del fascio e dalle organizzazioni del Regime, dalla ricevitoria postale e dai mercati, nonchè, ove necessario, dalle sedi ed eventuali loro accessori, dall'autorità di Governo, del Municipio e dei Reali carabinieri.

Art. 2. — Per la corresponsione al Governo della Libia dei fondi occorrenti per le spese di competenza governativa, per la corresponsione dei contributi di bonifica e per la concessione dei mutui agli enti bonificatori, ai fini dell'attuazione del programma di cui al precedente articolo, sarà stanziata annualmente con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1937-38 al 1941-42, compreso, la somma di lire 100 milioni.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa Italiana, verranno annualmente apportate le conseguenti variazioni al bilancio della Libia.

Art. 3. — Il Governo della Libia concederà gratuitamente, a ciascuno dei due enti bonificatori indicati nell'articolo 1, le zone di terreno indemaniate e destinate all'appoderamento.

A mano a mano che il Governo della Libia erogherà a favore degli enti medesimi le somme

occorrenti per la bonifica diretta all'appoderamento, secondo il programma tecnico predisposto ed approvato dal Governo stesso, verranno stipulati regolari contratti di mutuo che stabiliranno le corrispondenti iscrizioni ipotecarie di primo grado sui terreni concessi e comprenderanno i disciplinari con tutte le modalità di esecuzione; le iscrizioni ipotecarie saranno opportunamente ripartite nelle varie zone di previsione della successiva lottizzazione di esse.

L'entità del mutuo e la conseguente iscrizione ipotecaria sono indipendenti dal valore attuale del fondo e vengono determinate in relazione all'importo delle somme che dovranno essere erogate per l'appoderamento di ciascuna zona e al successivo incremento di valore del fondo stesso.

Eseguita la lottizzazione, i terreni non appoderati rientreranno nella disponibilità del demanio e l'ipoteca verrà dal Governo ristretta alle superfici valorizzate.

Art. 4. — I mutui indicati nell'articolo precedente sono esenti da interessi ed ammortamenti nei primi cinque anni dalla erogazione.

A decorrere dal sesto anno e per tre anni consecutivi verrà corrisposto dagli enti bonificatori allo Stato, sulle somme mutate, il solo interesse del due per cento, in rate annuali posticipate.

A partire dal nono anno sarà fatto luogo allo ammortamento del capitale in ventisette rate costanti posticipate comprensive degli interessi a scalare nella misura fissata nel precedente comma.

Ai mutui ed agli atti tutti considerati nel presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui al 1° ed al 3° comma dell'articolo 16 del Regio decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, sulla disciplina del credito agrario in Libia.

Art. 5. — Alla Cassa di risparmio della Libia è affidata l'esazione delle annualità dei mutui dovuti dagli enti.

Le somme riscosse saranno dalla Cassa versate alla Tesoreria coloniale con imputazione all'apposito articolo di entrata del bilancio della Libia. Per tale servizio sarà concesso alla Cassa di risparmio un compenso in ragione di lire 1,10 per cento sulle somme recuperate e versate.

Il Governo della Libia provvederà poi al versamento allo Stato delle somme realizzate.

Fino a concorrenza della residua spesa sostenuta dallo Stato in dipendenza del presente decreto, sarà devoluta al bilancio dello Stato, a partire dagli accertamenti relativi all'esercizio 1942-43, una quota dell'avanzo del bilancio della Libia non inferiore alla metà dell'avanzo medesimo, e in ogni caso per un importo non minore della metà delle maggiori entrate accertate in ciascun esercizio finanziario in confronto di quelle previste per il bilancio stesso.

Art. 6. — Gli enti bonificatori dovranno integralmente impiegare i fondi ricevuti nella bonifica

intrapresa senza che sui fondi stessi possano comunque gravare spese di carattere generale o di organizzazione ed amministrazione.

Agli enti bonificatori sarà corrisposto dal Governo della Libia un contributo di bonifica nella misura del 30% del costo dell'appoderamento determinato come al successivo articolo 8.

Il contributo stesso dovrà essere accreditato integralmente a favore dei singoli coloni ai fini del riscatto del podere.

Art. 7. — Ai fini del presente decreto il Governatore generale della Libia con suoi decreti stabilisce, sentito il Comitato di colonizzazione della Libia:

- a) le zone da bonificare;
- b) il tipo di impianto agricolo per ciascuna zona e la estensione media di ciascun podere;
- c) il numero dei poderi da costituire in ciascuna zona.

Tali decreti dovranno essere comunicati d'urgenza al Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 8. — I rapporti tra gli enti bonificatori ed il Governo della Libia saranno regolati, in relazione a quanto disposto all'articolo 3, da appositi disciplinari, corredati da un'analisi dei prezzi di ciascun tipo di podere, per ciascuna zona, compilata da apposita Commissione tecnica di nomina governatoriale assistita dai rappresentanti degli enti bonificatori.

Tali disciplinari sostituiscono i piani di colonizzazione e di lottizzazione previsti dal Regio decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1695, dai regolamenti di esecuzione e dalle successive modificazioni.

Tali analisi varranno a determinare, per ciascuna zona e per ciascun tipo di podere, l'ammontare del costo del podere e conseguentemente del contributo.

Il disciplinare, oltre la clausola espressa relativa alla cessione del terreno a titolo gratuito, deve indicare:

- a) il numero dei poderi nei quali viene a frazionarsi la zona;
- b) la estensione media di ciascun podere;
- c) il numero degli anni, non superiore a cinque, in cui deve compiersi l'avvaloramento totale dei poderi;
- d) le opere edilizie ed idriche da costruirsi per ciascun podere;
- e) i limiti di proporzione, in ciascun podere, fra le colture asciutte e quelle irrigue, e fra le colture arboree e quelle erbacee specializzate e miste;
- f) il numero di famiglie coloniche da immettere nella zona;
- g) gli allevamenti eventuali da praticare in ciascun podere;
- h) la cifra relativa al costo delle opere di bonifica e dei contributi stabiliti nella misura del trenta per cento del finanziamento;
- i) la esplicita pattuizione che i due enti ce-

deranno ai coloni i fondi bonificati, mediante riscatto da compiersi con le modalità indicate nel precedente articolo 4, e la chiara indicazione della quota percentuale che, in misura non superiore all'1 per cento, graverà sul costo effettivo del podere a titolo di concorso per spese generali e di amministrazione in conformità dei patti da approvarsi con decreto governatoriale;

l) tutte le altre clausole relative alle servitù generali e particolari gravanti sui fondi e le norme di uso per le servitù di carattere pubblico e militare;

m) la modalità e la graduazione nel tempo del versamento agli enti delle spese di bonifica.

Al disciplinare dovrà essere allegato il patto colonico ed il libretto colonico tipo.

I disciplinari saranno approvati con decreto governatoriale e saranno comunicati d'urgenza al Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 9. — Il Governatore generale della Libia determina altresì, con suoi decreti, le zone di colonizzazione e di bonifica pastorale per i libici.

Ai fini del precedente comma con provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le opere di carattere pubblico di bonifica che verranno poste a carico del Governo della Libia e pagate con i fondi indicati nell'articolo 2 del presente decreto.

Art. 10. — Ai fini dei lavori di competenza del Governo della Libia indicati nell'articolo 1 del presente decreto l'articolo 21 delle norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie, approvate con Regio decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, è sostituito dal seguente:

«Sono approvate dal Governo generale della Libia:

- a) Udito il parere del Comitato tecnico:
 - 1° i progetti, sia di massima che esecutivi, l'importo complessivo dei quali, presunto o di stima, sia compreso fra le lire 300.000 e lire 5.000.000, se eseguibili in appalto, nonchè i progetti per lavori in economia il cui importo sia compreso fra le lire 100.000 e lire 500.000;
 - 2° i progetti parziali la cui spesa complessiva sia inferiore alle lire 5.000.000, ovvero alle lire 500.000, se si tratti di lavori in economia, quando riguardino l'esecuzione di un progetto di massima, sul quale si sia già pronunciato il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia intervenuta la approvazione del Ministro per l'Africa Italiana, non importino sostanziali variazioni tecniche e finanziarie ed osservino o si attengano strettamente alle direttive ed ai principi già approvati col progetto di massima;
- b) Su proposta dell'ingegnere capo:
 - 1° i progetti il cui importo complessivo, presunto o di stima, non superi le lire 300.000, oppure le lire 100.000, se si tratti di lavori in economia;

2° i progetti parziali la cui spesa complessiva non superi le lire 2.000.000, ovvero le lire 300.000, se si tratti di lavori in economia, quando riguardino l'esecuzione di un progetto di massima su cui si sia pronunciato il Comitato tecnico, non importino sostanziali variazioni tecniche finanziarie ed osservino o si attengano strettamente alle direttive ed ai principi già approvati col progetto di massima».

Del Comitato tecnico, indicato nell'articolo 9 del Regio decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, fa parte il direttore capo della Ragioneria della Libia.

Le opere per le quali è consentito tuttavia la deroga al Regio decreto 21 maggio 1934-XII, numero 1397, di cui ai precedenti comma, debbono esclusivamente rientrare tra quelle elencate nell'articolo 1.

L'articolo 20 del Regio decreto 21 maggio 1934 - anno XII, n. 1397, resta variato in conseguenza della nuova competenza attribuita al Governatore della Libia, nel senso che dovranno riportare l'approvazione ministeriale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i progetti sia di massima che esecutivi, l'importo complessivo dei quali, presunto o di stima, superi le lire 5.000.000, nonchè le proposte per lavori in economia eccedenti le lire 500.000.

Art. 11. — Ai fini delle opere di bonifica di cui al presente decreto, gli articoli 19, 32, 43 e 47 dell'ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271, sono variati rispettivamente come segue:

Il primo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Sempre quando non sia diversamente stabilito negli speciali ordinamenti, l'approvazione in linea amministrativa e legale dei progetti di contratto spetta:

a) al Governatore generale per i contratti sino all'importo di lire 5.000.000, sentito il Consiglio di Governo della Libia, quando l'ammontare oltrepassi rispettivamente lire 300.000, lire 150.000 e lire 75.000, a seconda che s'intenda procedere mediante pubblici incanti, licitazione o trattativa privata;

b) al Ministro per l'Africa Italiana per i contratti di importo superiore alle lire 5.000.000, sentito il Consiglio superiore coloniale».

Il primo e il secondo comma dell'articolo 32 sono sostituiti dal seguente:

«È lasciata facoltà al Governatore generale della Libia di esperire pubblici incanti, sia nel Regno che in Libia, a suo insindacabile giudizio per i contratti relativi ad opere pubbliche o di pubblica utilità, sempre che l'ammontare di ciascun contratto non ecceda le lire 5.000.000».

L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«La licitazione privata può ritenersi, ad insindacabile giudizio del Governatore generale della Libia, sia in Colonia che nel Regno per contratti relativi ad opere pubbliche o di pubblica utilità, semprechè l'ammontare del contratto non superi le lire 5.000.000 e si effettui secondo i criteri fissati nel terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 32 nell'uno o nell'altro dei seguenti modi:

a) invitando, per mezzo di avvisi particolari coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte;

b) inviando alle persone o ditte ritenute idonee uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali dell'appalto, con invito a restituirlo entro un termine prefisso, munito della loro firma e con la indicazione del prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto».

L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Quando il Governatore generale della Libia ritenga conveniente provvedere in economia a servizi, lavori, acquisti e forniture, deve sentire il Consiglio di Governo della Libia, se l'importo della spesa relativa ecceda le lire 30.000.

Quando, però, l'esecuzione in economia importi una spesa superiore alle lire 500.000 occorre la autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, previo parere del Consiglio superiore coloniale.

Nei casi di assoluta urgenza è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 19».

Art. 12. — Ai fini delle spese per l'indemanamento e per opere pubbliche o di pubblica utilità, il limite degli accreditamenti che il Governo della Libia può fare sia al capo dell'Ufficio fondiario della Libia, od a chi per esso, sia all'ingegnere capo dell'Ufficio delle opere pubbliche della Libia, stabiliti a mente dell'articolo 145 del Regio decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271, in lire 250.000, è elevato a lire 1.000.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL
COBOLLI GIGLI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BONGIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BONGIOVANNI. Onorevoli Colleghi. Il Regio decreto-legge 17 maggio u. s., oggi sottoposto al nostro esame, che ha per oggetto il piano di colonizzazione demografica della Libia, è stato efficacemente illustrato nelle sue finalità sociali e nella sua struttura tecnica dal relatore della Commissione di finanza, il collega senatore Sirianni. Colla conversione in legge dello Stato di questo decreto-legge il Senato è chiamato ad approvare il nuovo, geniale indirizzo di politica coloniale-agraria-demografica che, fra il plauso riconoscente degli Italiani e lo stupore ammirato degli osservatori stranieri, ha avuto la sua maggiore estrinsecazione nella ormai storica, maestosa migrazione di ventimila rurali in Libia, attuata negli ultimi giorni dello scorso ottobre.

La breve e pur complessa e tormentata storia della colonizzazione agricola italiana in Libia ha avuto il suo inizio, ben si può dire, subito dopo la presa di possesso dei punti di sbarco: chè, non appena attuata la prima, precaria sistemazione delle zone occupate, si sono avuti tentativi di coltivazione del suolo. Iniziative individuali coraggiose — in taluni casi eroiche — in gran parte miseramente cadute, e per il rimanente tenacemente perseguite nonostante le avversità climatiche, le condizioni difficili di sicurezza, il difetto di conoscenze, di comprensione e di mezzi finanziari; affiancate, poco dopo, da modesti organi tecnici governativi, di studio e di sperimentazione. Lavoro silenzioso, di primo orientamento e necessariamente di scarso rendimento, turbato profondamente, interrotto anzi — se non del tutto stroncato — da quell'improvviso peggioramento delle condizioni politiche e di sicurezza che arrestò nettamente la nostra impresa libica durante il lungo periodo della grande guerra. Nel dopo guerra, specialmente dopo l'avvento del Fascismo, mentre era in atto la vigorosa opera di riconquista militare del Paese e di affermazione della nostra sovranità, la rinata fede e la necessità di riguadagnare il tempo perduto, spinsero il governo centrale, i governi coloniali e volenterosi privati, ad affrontare risolutamente il problema della valorizzazione agricola.

Sono di quell'epoca la prima costituzione di un vasto demanio di terre coltivabili in Tripolitania e le prime concessioni terriere ad Italiani del Regno e anche della vicina Tunisia, come pure la fondazione di un villaggio agricolo siciliano in Cirenaica.

L'azione sostenitrice, di coordinamento e di assistenza tecnica del Governo, timida e incerta dapprima, è venuta, col maturarsi dell'esperienza, man mano stabilizzandosi, fino a trovare il suo definitivo assetto nella legge sulle concessioni e sui contributi del 1928, la quale ha determinato

la bonifica agraria di importanti zone, con razionali appoderamenti e afflussi di famiglie coloniche italiane e, nello stesso tempo, anche la costituzione di latifondi, ritenuti allora utili, in particolari contingenze, alla rapida, fruttuosa ed economica attrezzatura dell'agricoltura e delle industrie agricole, con mano d'opera quasi esclusivamente indigena.

Ma il nuovo, geniale indirizzo, al quale la Libia andrà debitrice della sua redenzione economica e della sua trasformazione demografica, è quello che ha avuto la sua prima manifestazione nell'«Ente di colonizzazione della Cirenaica», ideato dal Capo del Governo con propositi essenzialmente demografici e attuato, sotto l'egida del Ministro senatore De Bono, dal compianto onorevole Luigi Razza, allora Commissario delle migrazioni interne, assistito da Armando Maugini, il più autorevole e geniale dei nostri tecnici agricoli coloniali. Ente che l'attuale Governatore generale, Maresciallo Balbo, col sano intuito, colla saggezza, coll'ardimento e coll'energia che sono sue doti preclari, ha saputo efficacemente perfezionare, rinvigorire ed estendere a tutta la Libia — sempre in armonia colle supreme direttive del Duce — completandone poi l'azione con il tempestivo, provvido concorso del benemerito Istituto nazionale della Previdenza sociale.

Concezione prettamente italiana e fascista, che era stata dapprima vittoriosamente sperimentata, nella sua struttura fondamentale, dall'Opera nazionale combattenti nella bonifica dell'Agro Pontino e di altre zone metropolitane, che, già fin da ora, ha in atto nuove manifestazioni nell'Impero; e che mira all'immigrazione nelle terre vergini o redente di masse contadine proletarie, intesa, questa espressione, nel suo senso etimologico di gente prolifica e nel suo senso convenzionale di gente che possiede per tutta ricchezza la propria forza di lavoro. Concezione che, a traverso finanziamenti esenti da speculazioni e un complesso sistema di inquadramento, di assistenza, di controllo e di indirizzo tecnico, tende alla creazione, in vaste proporzioni, di una piccola proprietà rurale indissolubilmente legata alla sua terra; e, per quanto concerne la Libia, per secoli desolata e disabitata, mirante a darle le braccia necessarie al suo lavoro e alla sua difesa e a darle soprattutto un volto inconfondibile di sana italianità.

Chi vi parla oggi, onorevoli Colleghi, ha avuto la ventura di far parte della schiera — che ogni giorno più si assottiglia — dei primissimi occupanti della Libia, nel lontano autunno del 1911.

Nella dura vicenda di una lotta, della quale nessuno poteva allora presagire la forma, l'estensione e la durata, era tuttavia saldo in noi il convincimento del finale successo dell'impresa, colla conquista del paese e la pacificazione delle genti libiche. Queste mete sono state per intero raggiunte poco dopo il compimento del secondo lustro di Regime fascista.

Ma oggi è dato a noi di assistere a due altre

realizzazioni che nel tempo delle prime occupazioni non si erano affacciate al nostro spirito, neppure sotto la labile parvenza di lontane speranze: la prima, quella di vedere un giorno germogliare ricche messi sulla steppa riarsa e desolata su cui movevamo i primi passi della conquista; la seconda, di non minor rilievo, quella del pacifico afflusso in Libia di masse italiane di lavoratori della terra, sovrappoventesi, in concordia di convivenza e di lavoro, a quelle popolazioni indigene che allora, di fronte al nostro primo apparire sulle loro coste inospiti, manifestavano colle armi e colle insidie decisa ostilità e assoluta incomprendimento.

Di queste due ultime mete, felicemente raggiunte da un Capo e da un Regime ispirati e illuminati nella loro diuturna fatica dalla visione della grandezza dell'Italia, i vecchi libici della prima giornata sanno misurare con gratitudine e con fede l'alto valore attuale e la promessa di fecondi sviluppi nell'avvenire.

Io spero di avere consenzienti i Colleghi tutti nell'attribuire al voto solenne che il Senato del Regno si accinge a dare al disegno di legge sulla « Colonizzazione demografica della Libia » il significato, oltre che di approvazione all'opera del Governo, quello di plauso appassionato e di saluto paternamente cordiale e augurale ai coraggiosi figli d'Italia, i nostri laboriosi contadini, che su quella italianissima terra affrontano con serena baldanza la lunga e dura fatica che porterà alla realizzazione del nobile compito che la Patria ha loro commesso. (*Applausi vivissimi*).

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FELICI. Io prego il Senato di volgere il pensiero affettuoso, deferente al grande Capo del Governo che ha voluto questa magnifica opera. (*L'Assemblea acclama al Duce*).

Ogni discussione è inutile, di fronte all'imponente realtà dei fatti.

Gli altri colonizzano con la forza, noi colonizziamo con il lavoro. Questo è il trionfo dell'Italia fascista. Questa è la grande verità che si impone. Allora noi diciamo ancora una volta: Saluto al Duce Capo del Governo. (*Applausi*). Inviemo pure un saluto al Maresciallo Balbo che ne interpreta con lealtà, con fedeltà, con devozione e nobilissime idee.

Viva il Duce, Viva l'Italia, Viva la sicura vittoria definitiva dell'Italia nelle sue naturali aspirazioni. (*L'Assemblea si alza in piedi e acclama al Duce*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante

provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione » (N. 2650). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge, il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

Il limite di età stabilito dal precedente comma è elevato, nei confronti del marito, di un periodo di tempo pari a quello dal medesimo eventualmente trascorso fuori del Regno come volontario o richiamato durante le operazioni belliche in Africa Orientale o come volontario in servizio non isolato all'estero.

All'articolo 9 è sostituito il seguente:

Alla nascita del primo figlio si condona il dieci per cento sulla somma mutuata; a quella del secondo il venti per cento; a quella del terzo il trenta per cento; a quella del quarto la somma residuale.

In occasione della nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento del prestito. Per il primo figlio non si fa luogo a tale rinvio quando la restituzione risulti già prorogata al diciottesimo mese per la provata gravidanza della moglie entro il quinto mese dal matrimonio.

Nel caso di parto multiplo vengono accordati tanti condoni quanti sono i figli partoriti, ma non si fa luogo che alla concessione del rinvio di un solo anno.

Non si fa luogo al condono per i figli nati senza vita e per quelli che risultino deceduti entro cinque giorni dalla nascita.

Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico, ovvero di figlio nato morto o di figlio deceduto entro cinque giorni dalla nascita, l'ammortamento del prestito si rinvia di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento, a meno che gli interessati già fruiscono della proroga al diciottesimo mese dal matrimonio prevista dall'articolo 6.

All'articolo 10, dopo il 2° comma, è aggiunto il seguente:

Le eventuali controversie tra la Provincia e l'Istituto suddetto sui rendiconti delle singole gestioni provinciali saranno decise dal Prefetto sentito il Consiglio di prefettura, con provvedimento definitivo.

All'articolo 13 è sostituito il seguente:

I prestiti familiari non sono concessi a coloro che fruiscono di premi di nuzialità a carico dello Stato, di altri Enti pubblici o di aziende private.

Le inosservanze alle disposizioni del presente decreto e del regolamento che sarà emanato per l'esecuzione di esso, da parte dei mutuatari e dei datori di lavoro tenuti alla ritenuta e al versamento delle quote di ammortamento, saranno punite, ove non costituiscano reati espressamente contemplati da altre leggi, con una ammenda entro il limite massimo di lire cinquecento, indipendentemente dall'obbligo degli inadempienti di rispondere delle somme dovute.

Per la disciplina delle contravvenzioni di cui al comma precedente, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 106 a 110 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, rimanendo sostituito al Podestà il Preside della Provincia.

Nel regolamento si potrà stabilire a carico dei mutuatari e dei datori di lavoro inadempienti la corresponsione di un interesse in misura non superiore al sei per cento sulle somme indebitamente avute o trattenute e su quelle di cui non si sia fatta la ritenuta o non si sia eseguito il versamento nei termini prescritti. Potrà altresì stabilirsi la decadenza dal termine per la restituzione delle somme mutuate.

All'articolo 15 è sostituito il seguente:

Alla imposta sul celibato, istituita col Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, nella misura specificata nel Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 265, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1938, gli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate dello Stato, esclusi coloro per i quali non si siano ancora verificate le condizioni prescritte dalle disposizioni in vigore per poter contrarre matrimonio.

All'articolo 17, la parola: effettivamente, contenuta nel 5° comma, sub articolo 122, è sostituita dalla parola: rispettivamente.

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo.

Agli insegnanti elementari straordinari è concesso, nel caso di nascita di figli, lo stipendio iniziale di ordinario della rispettiva categoria, fermo il supplemento di servizio attivo di straordinario. Tale concessione non implica anticipata nomina ad ordinario.

Ai dipendenti statali che abbiano avuto un figlio durante il periodo di prova di cui all'arti-

colo 17 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'aumento periodico è concesso con decorrenza dalla nomina in ruolo.

Alla attribuzione degli aumenti di cui al presente articolo si fa luogo in base al semplice accertamento della nascita, omissis ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari.

Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti statali, l'aumento periodico si concede ad un solo di essi, salva la facoltà di scelta del trattamento più favorevole.

In occasione di parti multipli si fa luogo alla concessione di un solo aumento periodico indipendentemente dal numero dei figli nati.

I figli nati morti o deceduti entro cinque giorni dalla nascita non danno diritto alla concessione degli aumenti periodici di cui al presente articolo.

Nel caso in cui l'aumento periodico per anzianità di servizio, dovuto secondo le disposizioni vigenti, venga a maturare alla stessa data dalla quale decorre l'aumento concesso per la nascita del figlio in applicazione del 1° comma del presente articolo, è concesso anche il successivo aumento periodico di stipendio eventualmente previsto per il grado ricoperto.

La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate per effetto della concessione di cui ai commi precedenti.

All'articolo 23 è aggiunto in fine il seguente comma:

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di nomina agli impieghi nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, quando i posti da conferire siano riservati ai dipendenti delle Amministrazioni medesime e per l'ammissione a detti concorsi siano stabiliti limiti di età.

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente articolo 24-bis:

I periodi minimi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni:

per la promozione dal grado XI al grado X nei ruoli dei personali civili dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, in cui il numero dei posti dei predetti gradi risulti fissato cumulativamente;

per il conferimento della promozione mediante esame di concorso per merito distinto o previo esame di idoneità al grado VIII nei ruoli dei personali civili statali di gruppo A ed al grado IX in quelli di gruppo B;

per l'ammissione all'esame di concorso e per la designazione per anzianità congiunta al merito per la promozione al grado XI nei ruoli statali di gruppo C;

sono ridotti di un anno per i coniugati, o vedovi, aventi un figlio e di due anni per i coniugati, o vedovi, aventi almeno due figli.

La riduzione di cui al comma precedente è cumulabile con quelle eventualmente spettanti ai sensi di altre disposizioni: fermo, peraltro, in ogni caso, il limite di due anni di servizio effettivo, ove trattisi di ruolo di gruppo *A*, e di 4 anni, ove trattisi di ruolo di gruppo *B*, fissato dall'articolo 104 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per la promozione al grado *X* nei predetti ruoli; e fermo altresì il limite di almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, fissato dagli articoli 9 e 11 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni, per le promozioni al grado *VIII* di gruppo *A*, al *IX* di gruppo *B* ed al grado *XI* di gruppo *C*.

All'articolo 29, dopo il 1° comma, è inserito il seguente:

Analogo trattamento è usato al personale femminile non di ruolo che presta servizio in Colonia.

Al 1° comma dell'articolo 31 è sostituito il seguente:

Le disposizioni di cui all'articolo 29 del presente decreto sono applicabili anche alle insegnanti elementari non di ruolo che si trovino nelle condizioni ivi previste e che prestino servizio presso le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi o, per delega dello Stato, dagli Enti di cultura, nonchè presso le Regie scuole coloniali, le Regie scuole italiane all'estero, le scuole parificate e presso quelle degli Istituti per ciechi e sordomuti; e alle insegnanti non di ruolo delle Regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio e della Regia scuola di metodo per educatori dei ciechi.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per intensificare lo sviluppo demografico della Nazione;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

PRESTITI FAMILIARI

Art. 1. — Per favorire la costituzione delle famiglie italiane e assicurarne lo sviluppo sono

istituiti, per tre anni a decorrere dal 1° luglio 1937, prestiti familiari da concedersi con le norme e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. — I prestiti familiari di cui all'articolo precedente saranno accordati dalle provincie.

Ogni provincia provvede per le famiglie che si costituiranno stabilendo la residenza nella sua circoscrizione.

Art. 3. — La gestione del servizio dei prestiti familiari è affidata all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale il quale la eserciterà in nome e per conto delle provincie secondo le norme contenute nel presente decreto.

L'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale provvederà inoltre a fornire alle Provincie, mediante la concessione di mutui alle condizioni normali e con le garanzie stabilite dal Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, i fondi occorrenti per l'esercizio dei prestiti familiari.

È derogato, per gli impegni da assumersi dalle provincie a norma del precedente comma, al limite di cui al terzo comma dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 4. — Ciascun prestito familiare sarà concesso nell'ammontare, non inferiore a mille e non superiore a tremila lire.

Art. 5. — La concessione del prestito familiare è subordinata alla condizione che il marito sia cittadino italiano; che entrambi i coniugi non abbiano alla data del matrimonio oltrepassato il 26° anno di età e che il loro reddito globale non superi le lire 12.000 annue.

Art. 6. — Il prestito viene somministrato dopo la celebrazione del matrimonio, ad entrambi i coniugi congiuntamente; questi sono solidalmente tenuti alla restituzione.

Tale restituzione avverrà senza oneri di interessi in ragione dell'1 per cento mensile sull'importo originario del prestito, con decorrenza dal sesto mese dalla data di matrimonio, oppure dal diciottesimo dalla data stessa, ove nel quinto mese sia provato lo stato di gravidanza della moglie.

Se entro il quarto anno dalla data del matrimonio nessuna nascita risulterà denunciata allo ufficio di stato civile, la restituzione del residuo capitale mutuato avrà luogo in ragione del 2 per cento al mese.

Art. 7. — Ferma la garanzia generale di cui all'articolo 1949 del codice civile, la restituzione del prestito si effettuerà mediante ritenute sui salari e sugli stipendi di spettanza dei coniugi; queste ritenute non sono computabili agli effetti dei limiti stabiliti dalle norme vigenti sulla cessione e pignorabilità degli stipendi e delle mercedi agli impiegati e salariati, dipendenti dagli Enti locali.

Le Provincie, e per esse, l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, sono altresì

autorizzati a riscuotere le rate di ammortamento del prestito con le forme e la procedura privilegiata consentita per la riscossione delle imposte dirette con facoltà di affidare il servizio relativo agli esattori delle imposte dirette, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Agli esattori competono gli aggi nella misura della metà di quelli risultanti dai contratti di appalto in corso e, in caso di esecuzione, i normali compensi per gli atti esecutivi. Gli aggi di cui sopra saranno imputati alle spese di gestione a carico dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, mentre i compensi per gli atti esecutivi faranno carico ai mutuatari.

Nel caso di ritardo da parte degli esattori del versamento delle rate di prestito, si applica il disposto dell'articolo 39 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Art. 8. — In dipendenza del primo comma dell'articolo precedente l'amministrazione dell'Ente locale e il datore di lavoro sono obbligati ad effettuare sullo stipendio o salario del coniuge o dei coniugi che ne dipendono, in proporzione, nel secondo caso, delle rispettive competenze, una trattenuta corrispondente all'intera rata mensile di ammortamento

Art. 9. — Alla nascita del primo figlio vivo e vitale si condona il 10 per cento sulla somma mutuata; a quella del secondo, il 20 per cento; a quella del terzo il 30 per cento. Alla nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento della somma residua. Alla nascita del quarto figlio vivo e vitale, si condona il residuo, 40 per cento della somma mutuata.

Art. 10. — L'interesse sui mutui di cui al secondo comma dell'articolo 3 e il compenso da corrispondere all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale per il servizio della gestione dei prestiti familiari verranno annualmente determinati, su proposta del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto suddetto, con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni e col Ministro per l'interno. Essi sono a carico dello Stato.

Le quote di abbuono di cui all'articolo 9 e l'importo delle quote di prestito risultate inesigibili, saranno a carico della provincia, semprechè l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale abbia ottemperato alle condizioni prescritte.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, adotterà i provvedimenti integrativi del caso, in confronto delle provincie che non siano in grado di sostenere gli oneri derivanti dal presente decreto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 11. — Le istanze, i documenti da allegarsi

alle medesime per ottenere il beneficio del prestito, come pure ogni altro atto relativo allo svolgimento delle operazioni, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 12. — Gli stanziamenti di carattere continuativo iscritti nei bilanci degli enti locali per concessioni, sotto qualsiasi forma, dirette a finalità analoghe a quelle previste dai precedenti articoli, saranno destinati, anche, ove del caso, parzialmente, a fronteggiare gli oneri derivanti alle provincie dall'attuazione del presente decreto.

Le somme da vincolarsi ai sensi del precedente comma saranno determinate dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 13. — Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai personali contemplati dal decreto del Capo del Governo del 7 marzo 1936-XIV, e successive variazioni.

Le inosservanze alle disposizioni del presente decreto e del regolamento che verrà emanato per l'esecuzione di esso, da parte dei mutuatari e dei datori di lavoro tenuti alla ritenuta e al versamento delle quote di ammortamento, verranno punite, ove non costituiscano reati espressamente contemplati da altre leggi, con l'ammenda che verrà stabilita, caso per caso, dal predetto regolamento entro il limite massimo di lire 500, indipendentemente dall'obbligo degli inadempienti di rispondere delle somme dovute.

Nel regolamento si potrà stabilire a carico dei mutuatari e dei datori di lavoro inadempienti la corresponsione di un interesse in misura non superiore al sei per cento sulle somme indebitamente avute o trattenute e su quelle di cui non si sia fatta la ritenuta o non si sia eseguito il versamento nei termini prescritti. Potrà altresì stabilirsi la decadenza dal termine per la restituzione delle somme mutate.

CAPO II.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 14. — A decorrere dal 1° gennaio 1938, ferme restando le esenzioni e le agevolazioni tributarie alle famiglie numerose, stabilite dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, per le categorie di contribuenti che si trovino nelle condizioni specificate all'articolo 2, lettera a) e b), della legge medesima, è concessa, a coloro che abbiano 5 o più figli viventi ed a carico, la detrazione, agli effetti della imposta complementare progressiva, di un secondo ventesimo del reddito netto per ciascun figlio, a cominciare dal quinto.

La somma detratta a questo titolo non potrà eccedere lire 6.000 per ogni figlio a carico.

Nel computo dei figli per i quali è concessa

la detta detrazione si tiene conto dei soli figli legittimi di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027.

Art. 15. — Alla imposta sul celibato, istituita col Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, nella misura specificata nel Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 265, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1938, gli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate dello Stato esclusi coloro ai quali sia fatto per legge espresso divieto di contrarre matrimonio.

Art. 16. — L'esenzione dalle tasse e soprattasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti, di cui al n. 5 della lettera c) dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, escluse le Università e gli Istituti superiori per i quali restano in vigore le disposizioni del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, è concessa in base alla sola condizione del numero dei figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico, nella misura e giusta la seguente discriminazione:

1° Agli impiegati e dipendenti, anche se pensionati dello Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo, nonché agli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici e parastatali:

a) esenzione totale: quando abbiano avuto sette o più figli di nazionalità italiana;

b) esonero della metà delle tasse: quando abbiano avuto cinque o sei figli di nazionalità italiana;

2° A coloro che non appartengono al personale dello Stato o degli enti suindicati:

a) esenzione totale: quando abbiano avuto otto o più figli di nazionalità italiana;

b) esenzione della metà delle tasse: quando abbiano avuto sei o sette figli di nazionalità italiana.

Art. 17. — Agli articoli 120, 121, 122 del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che approva il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 120. — L'esonero totale dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie, di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana, e che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozione per effetto di scrutinio finale, con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e, se alunni di Istituto Regio o pareggiato, non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata ».

« Art. 121. — L'esonero dal pagamento delle tasse di ammissione, licenza, maturità e abilitazione è

accordato agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di 2 figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, che abbiano goduto dell'esonero della tassa di frequenza e che, nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata, abbiano riportato complessivamente non meno di otto decimi dei punti di profitto e non meno di otto punti per la condotta.

L'esonero per merito non è accordato per esami di idoneità o di ammissione alla 1ª classe di istituti medi di 1° grado ».

« Art. 122. — È accordato l'esonero dalla metà delle tasse effettivamente stabilite dai due precedenti articoli 120 e 121:

a) agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta;

b) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di 2 figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana che abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di 8 nel voto di condotta ».

Art. 18. — I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17 avranno effetto a cominciare dall'anno scolastico 1937-38.

Art. 19. — Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 106 del Testo Unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito il seguente comma:

« Il minimo di esenzione deliberato da ciascun comune per la imposta sul valore locativo, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale amministrativa viene aumentato:

a) del 25 per cento per le famiglie aventi almeno cinque figli minori e conviventi a carico;

b) del 35 per cento per le famiglie aventi almeno sei figli minori e conviventi a carico;

c) del 50 per cento per le famiglie aventi almeno sette figli minori e conviventi a carico ».

Art. 20. — Dopo il primo comma dell'articolo 107 del predetto Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono aggiunti i commi seguenti:

« La riduzione per i figli a carico di cui al comma precedente viene effettuata in ragione:

del 6 per cento per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni, convivente ed a carico, quando il numero dei figli è almeno di cinque;

del 7 per cento per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni convivente ed a carico, quando il numero dei figli è almeno di sei;

dell'8 per cento per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni convivente ed a carico, quando il numero dei figli è almeno di sette.

La riduzione non può superare, in ogni caso, lire 100 di imposta per ogni figlio a carico ».

Art. 21. — La disposizione contenuta nella lettera a) dell'articolo 118 del Testo Unico per la

finanza locale sopracitato è sostituita come appresso:

« a) i minimi redditi imponibili. Questi però sono aumentati della metà quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro, sono aumentati del 75 per cento quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sei e sono raddoppiati quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sette; sono, per contro, ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persone di famiglia a suo carico ».

CAPO III.

PROVVEDIMENTI SPECIALI NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

Art. 22. — Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondò le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo.

La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi a quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma.

Art. 23. — Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai pubblici concorsi di nomina agli impieghi nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, è elevato:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Art. 24. — Nei concorsi indicati al precedente articolo 23, esclusi quelli di nomina ad impieghi dei gruppi A e B ed equiparabili, un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del cennato articolo e conseguono l'idoneità.

L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 25. — Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1039, convertito nella legge 1° febbraio 1937-XV, n. 455, recanti norme per la costituzione della rendita dotale da parte degli ufficiali delle Forze Armate dello Stato che intendono contrarre matrimonio, sono abrogati.

Su ricorso degli ufficiali interessati, i vincoli delle rendite già costituite a norma del predetto Regio decreto-legge e delle leggi precedenti, sono dichiarati privi di effetto dal Tribunale supremo militare.

Con decreto Reale da emanarsi, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica nonchè con gli altri Ministri interessati, saranno stabilite le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Agli ufficiali di complemento con famiglia oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, iscritti nel ruolo speciale della Regia marina e richiamati in servizio attivo ai sensi della legge 6 giugno 1935, n. 1098, spetta, durante il periodo di richiamo, l'aumento dell'indennità militare assegnata per la famiglia ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135.

Art. 26. — Nella concessione da parte delle gestioni all'uopo costituite presso le amministrazioni dello Stato, secondo gli ordinamenti in vigore di mutui contro cessione dello stipendio, è riservata in ogni caso la preferenza, salva la necessaria giustificazione della richiesta, ai dipendenti che abbiano prole più numerosa e, a parità di numero di figli, a quelli coniugati da minore tempo.

Art. 27. — Fermo l'accertamento delle condizioni prescritte dalle norme in vigore, è riservata in ogni caso la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa, e, a parità di numero di figli, a quelli coniugati da minor tempo, nella concessione degli alloggi da parte dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, della gestione per le case economiche dei ferrovieri, degli Istituti per le case popolari e degli altri Enti aventi scopi analoghi.

Art. 28. — Le disposizioni dei precedenti articoli 22 e 27 si applicano anche al personale nelle isole italiane dell'Egeo in Colonia ed all'Estero.

Quelle degli articoli 22, 23, 24 sono estese, in quanto applicabili, al personale degli Enti pubblici locali e delle opere nazionali.

Con decreti del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze o per la grazia e giustizia, e col Ministro competente, le disposizioni dei medesimi articoli 22, 23 e 24 potranno essere estese ad altri enti di diritto pubblico.

CAPO IV.

NORME PER LA TUTELA DEL PERSONALE FEMMINILE IN SERVIZIO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI STATALI DURANTE LO STATO DI GRAVIDANZA E DI PUERPERIO.

A) *Personale delle Amministrazioni statali escluse quelle ferroviarie, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni.*

Art. 29. — Alle impiegate non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali escluse quelle delle Ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi e dei telefoni, è usato, durante lo stato di gravidanza e di puerperio, il trattamento di cui al Regio decreto-legge 22 marzo 1934-XII, numero 654, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1347, per quanto riguarda:

a) il diritto e l'obbligo di astensione dal lavoro;

b) il periodo di assenza per il quale l'Amministrazione è tenuta a conservare loro il posto;

c) l'importo del sussidio in caso di parto o di aborto.

I sussidi di cui alla lettera c) non sono corrisposti alle impiegate provviste di retribuzione o di altri assegni fissi e continuativi, per un importo complessivo, al lordo delle ritenute erariali, superiore a lire 800 mensili.

Alle impiegate non di ruolo di cui al presente articolo, le quali siano in servizio alle dipendenze delle Amministrazioni statali da almeno un anno alla data di inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio, verrà corrisposta, a titolo di sussidio oltre quello previsto dalla lettera C) metà della retribuzione complessiva per il periodo di assenza e sino ad un massimo di due mesi e mezzo.

Per le insegnanti non di ruolo delle Regie Scuole e dei Regi Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado, è sufficiente, ai fini del cennato trattamento, un intero anno scolastico di servizio continuativo.

Nulla peraltro è innovato alle disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscono, a favore del personale non di ruolo dipendente da Amministrazioni statali, trattamento più favorevole di quello previsto nel primo comma.

Le impiegate non di ruolo di cui al presente articolo, che si trovino in stato di gravidanza, debbono presentare all'Amministrazione da cui

dipendono, il relativo certificato medico da rilasciarsi nei modi e termini che saranno stabiliti dal provvedimento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 31 del Regio decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654, per l'applicazione del decreto medesimo.

Lo stesso obbligo è fatto al personale femminile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali, eccetto quelle ferroviarie, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni trovantesi in analoghe condizioni.

Art. 30. — All'articolo 95 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, è aggiunto il seguente comma:

« Per causa di gravidanza e di puerperio la proroga del congedo è di un mese e mezzo e l'impiegata conserva, anche durante il periodo di proroga del congedo concessa per la cennata causa, il supplemento di servizio attivo ».

È integrato in conformità anche l'articolo 5 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 31. — Le disposizioni di cui all'articolo 29 del presente decreto sono applicabili anche alle insegnanti elementari non di ruolo che si trovino nelle condizioni ivi previste e che prestino servizio presso le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi e presso le Regie scuole italiane all'estero o, per delega dello Stato, dagli enti di cultura, nonchè presso quelle parificate e presso quelle degli istituti per ciechi e sordomuti; e alle insegnanti non di ruolo delle Regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio e della Regia scuola di metodo per educatori dei ciechi.

Gli enti delegati alla gestione delle scuole rurali presentano al Ministero dell'educazione nazionale la dimostrazione delle maggiori spese sostenute per la concessione dei benefici di cui all'articolo 29, al personale femminile da essi dipendente e il Ministero dispone per il relativo rimborso.

Alle spese per la concessione dei benefici di cui all'articolo 29 alle insegnanti delle scuole elementari parificate e di quelle degli Istituti per ciechi e sordomuti provvede il Regio provveditorato agli studi, quando non sia altrimenti disposto dalle particolari convenzioni che regolano le scuole stesse.

Alle insegnanti di ruolo delle scuole elementari, e a quelle delle Regie scuole magistrali e delle annesse classi del grado preparatorio il congedo previsto dall'articolo 136 del Testo Unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e dall'articolo 14 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1604, è concesso per la durata di due mesi e mezzo quando dipenda da gravidanza e da puerperio.

Dette insegnanti durante il congedo concesso per i cennati motivi, conservano anche il supplemento di servizio attivo.

Ai fini del compimento del periodo minimo di servizio richiesto, per la validità del periodo di prova, durante il triennio di straordinariato delle insegnanti nelle scuole elementari, comprese quelle parificate, nelle Regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio, nelle Regie scuole e Istituti di istruzione media comprese quelle di avviamento professionale e nelle Regie scuole e Istituti d'Arte e di musica sono considerati utili i primi 30 giorni di assenza dovuta a causa di gravidanza e di puerperio.

Nulla è innovato alle disposizioni legislative e regolamentari già in vigore a favore delle insegnanti elementari.

Art. 32. — L'articolo 107 del regolamento per l'applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262 è sostituito dal seguente:

«Le operaie permanenti e temporanee che vengono a trovarsi in stato di gravidanza dovranno essere considerate ammalate:

a) durante l'ultimo mese precedente la data presunta del parto, determinata dal certificato medico di gravidanza;

b) ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il successivo periodo che precede il parto;

c) durante sei settimane dopo il parto.

Tali disposizioni non escludono quei maggiori periodi di astensione dal lavoro che si rendano necessari per motivi di salute, debitamente accertati.

Il periodo di interdizione dal lavoro precedente la data presunta del parto e quello successivo al parto potranno, su richiesta dell'operaia, ridursi fino a 3 settimane ciascuno, quando, in base a certificato medico ciò risulti consentito dalle sue condizioni di salute senza pregiudizio proprio e del figlio.

Art. 33. — Nulla è innovato al disposto dell'articolo 49 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-II, n. 2114, riguardante la concessione agli operai di sussidi giornalieri nelle assenze per infermità.

Art. 34. — Il disposto della lettera c) dell'articolo 177 del regolamento per l'applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, nel quale sono indicate le assenze da considerarsi determinate da infermità non dipendenti da cause di servizio agli effetti della concessione del sussidio è modificato come segue:

«c) da gravidanza e da puerperio nei periodi di cui al precedente articolo 107».

Art. 35. — L'articolo 179 del regolamento per l'applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923

Anno II, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificato con l'articolo 5 del Regio decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1536, è sostituito dal seguente:

«Alle operaie, anche se giornaliera, è, in caso di parto concesso un sussidio di lire 300, e in caso di aborto spontaneo o terapeutico, avvenuto dopo il 3° mese di gravidanza, un sussidio di lire 100.

«Tale sussidio è cumulabile per le operaie permanenti o temporanee con quello giornaliero d'infermità di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative per i salariati dello Stato approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114.

«Per la concessione del sussidio di maternità sono applicabili le norme di cui agli articoli 20, lettera a), 21, 22, 23 e 24 del Regio decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654.

«Le leggi relative alla assicurazione obbligatoria per la maternità non si applicano alle operaie dello Stato».

Art. 36. — Sono applicabili alle operaie temporanee e giornaliera le norme di cui agli articoli 8, 1° comma, 10, 1° e 2° comma, 11 e 12 del Regio decreto 22 marzo 1934-XII, n. 654, concernenti la conservazione del posto ed altri benefici conseguenti dallo stato di gravidanza e di puerperio.

B) *Personale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.*

Art. 37. — Le agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che vengono a trovarsi in stato di gravidanza e di puerperio saranno considerate malate durante il periodo di un mese precedente la data presunta del parto, e, ove il parto avvenga, oltre questa data, per tutto il successivo periodo che precede il parto, e durante il periodo di 6 settimane dopo il parto con diritto a fruire del trattamento di malattia previsto dalle norme vigenti.

I periodi predetti vanno computati agli effetti dell'applicazione dell'articolo 67 del regolamento per il personale ferroviario approvato con Regio decreto 7 aprile 1925-III, n. 405.

L'assegno di cui al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, sarà corrisposto per i suindicati periodi senza detrazione di 15 giorni, e la spesa relativa sarà a carico dell'Opera di previdenza anche per i detti 15 giorni.

Art. 38. — La agente, durante il sesto mese di gravidanza, è tenuta a farsi rilasciare dai sanitari dell'Amministrazione il «certificato di gravidanza» nel quale sarà indicata la data presunta del parto. Sarà tenuto conto di questa data nonostante l'eventualità di errore nella previsione.

ne agli effetti dell'assenza dal servizio anteriormente al parto.

Quando la agente si trovi in evidente stato di gravidanza, l'Amministrazione delle ferrovie ha il diritto, in caso di omessa presentazione del certificato medico da parte dell'interessata, di assoggettarla a visita medica a mezzo dei propri sanitari per il rilascio d'ufficio del certificato stesso.

Il rifiuto di assoggettarsi a tale visita costituisce rifiuto d'obbedienza a termini del regolamento del personale ferroviario e per le agenti avventizie determina l'immediato licenziamento.

Art. 39. — Il parto che avvenga prima della presentazione del certificato di gravidanza ed il parto prematuro che si verifichi dopo il sesto mese di gravidanza, danno diritto al trattamento di malattia per il periodo di 6 settimane dopo il parto senza compensazione per il periodo non fruito precedentemente.

Art. 40. — Il periodo di trattamento per gravidanza potrà ridursi a tre settimane sia prima che dopo il parto, a richiesta dell'interessata quando, a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, ciò sia consentito dalle condizioni di salute della agente, dal genere di lavoro e dall'ambiente in cui questo deve svolgersi.

Art. 41. — La gestante avrà facoltà di assentarsi dal servizio anche durante le due settimane che precedono il mese antecedente la data presunta del parto e per le due settimane avrà il trattamento di malattia o di congedo a seconda che il sanitario dell'Amministrazione si pronunci favorevolmente o meno all'anticipazione dell'assenza.

Art. 42. — Le disposizioni contenute nell'articolo 37, per quanto riguarda l'allontanamento dal servizio durante i periodi precedente e seguente il parto, e quelle degli articoli da 38 a 41 sono applicabili anche alle agenti avventizie.

Per quanto riguarda sia il periodo massimo di assenza, durante il quale l'amministrazione è tenuta a coservare il posto, sia i sussidi di puerperio o per il caso di aborto, sia la corrispondenza della metà della retribuzione complessiva durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, valgono per le avventizie medesime le disposizioni di cui all'articolo 29 del presente decreto.

Art. 43. — Le disposizioni dei precedenti articoli, dal 37, primo comma al 41, si applicano anche alle impiegate ed agenti di ruolo dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, nonchè a quelle a stipendio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; quelle dell'articolo 42 al personale femminile avventizio o a contratto dell'amministrazione postale e telegrafica ed al personale diurnista o a contratto a paga giornaliera dell'anzidetta Azienda telefonica di Stato.

C) *Norme comuni a tutte le Amministrazioni.*

Art. 44. Per il personale femminile di ruolo e non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, comprese quelle delle ferrovie dello Stato, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni, il quale allatti direttamente i propri figli, la concessione dei periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento, nel 1° anno dalla nascita dei figli, sarà disposta e regolata a proprio apprezzamento dalle singole Amministrazioni, in limiti in ogni caso non eccedenti quelli previsti dagli articoli 14 e 15 del Regio decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654, in relazione all'orario ed alle esigenze del servizio ed al modo ed all'ambiente in cui detto personale può attendere all'allattamento.

CAPO V.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 45. — Ai fini dei precedenti articoli 14 e seguenti la prole naturale è equiparata a quella legittima dal giorno del legale riconoscimento.

Art. 46. — Il presente decreto ha vigore, in quanto non sia diversamente disposto nei singoli articoli, dal 1° luglio 1937-XV, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico » (N. 2659). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato N. 2659.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, eretto in Ente morale con il Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1767, è denominato Istituto nazionale del dramma antico, ha personalità giuridica ed è posto sotto la diretta vigilanza del Ministero della cultura popolare che la eserciterà d'intesa con il Ministero dell'educazione nazionale per quanto rientra nella competenza di questo.

(Approvato).

Art. 2.

L'Istituto nazionale del dramma antico ha il fine di rievocare nel teatro greco di Siracusa, in quello romano di Ostia e negli altri teatri antichi del Regno le opere teatrali della classicità greca e latina.

Esso inoltre promuove ed incoraggia tutte le iniziative e tutte le attività dirette a divulgare la conoscenza del teatro classico greco e latino.

(Approvato).

Art. 3.

Tutte le iniziative di enti o di privati dirette alla rievocazione di opere del teatro classico greco e latino sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della cultura popolare che può esercitarla per mezzo dell'Istituto nazionale del dramma antico.

(Approvato).

Art. 4.

L'Istituto del dramma antico è retto da un presidente nominato dal Capo del Governo assistito da un Consiglio direttivo nominato dal Ministero della cultura popolare secondo le norme contenute nello Statuto.

(Approvato).

Art. 5.

L'Istituto ha sede in Roma. Esso ha anche un ufficio in Siracusa in locali apprestati col concorso dell'amministrazione provinciale e del comune di Siracusa.

(Approvato).

Art. 6.

Le entrate dell'Istituto sono costituite, a partire dall'esercizio finanziario 1937-38, dai seguenti contributi annui:

1) Ministero della cultura popolare, lire 100.000, che graveranno sui normali stanziamenti di bilancio;

2) Amministrazione provinciale di Siracusa lire 20.000;

3) Comune di Siracusa lire 20.000;

4) Consiglio provinciale delle corporazioni di Siracusa lire 10.000;

5) Governatorato di Roma lire 20.000;

6) Contributi annuali dei soci; redditi dei beni patrimoniali; nonchè da qualunque altro contributo di enti o di privati e da qualsiasi eventuale entrata derivante dalle attività dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 7.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro della cultura popolare, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'educazione nazionale, sarà provveduto all'approvazione del nuovo Statuto che, in applicazione della presente legge, dovrà reggere l'Istituto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati » (N. 2669). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati, con la seguente modificazione:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

In particolare le disposizioni del presente decreto non si applicano per quanto concerne il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari e il personale insegnante delle scuole medie.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 5 settembre 1938 — Anno XVI, n. 1514, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 5 ottobre 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 luglio 1919, n. 1176, recan e disposizioni sulla capacità giuridica della doona ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il Regio decreto-legge 28 novembre 1933 — Anno XII, n. 1554, concernente le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e gli altri Enti od Istituti pubblici, ai quali esse sono ammesse in base alle disposizioni in vigore, nonché agli impieghi privati, è limitata alla proporzione massima del dieci per cento del numero dei posti. È riservata alle pubbliche Amministrazioni la facoltà di stabilire una percentuale minore nei bandi di concorso per nomine ad impieghi.

Le pubbliche Amministrazioni e le aziende private che abbiano meno di dieci impiegati non possono assumere alcuna donna quale impiegata. È fatta eccezione nei riguardi delle aziende private per le parenti od affini sino al 4° grado del titolare dell'azienda.

Art. 2. — Oltre i casi già previsti dalle vigenti leggi, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliranno l'esclusione della donna da quei pubblici impieghi ai quali sia ritenuta inadatta, per ragioni di inidoneità fisica o per le caratteristiche degli impieghi stessi.

Art. 3. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano per gli impieghi pubblici che, in considerazione delle loro caratteristiche, sono riservati alle donne in via esclusiva dalle disposizioni in vigore e per gli impieghi pubblici e privati che risultano particolarmente adatti per le donne e che saranno successivamente specificati con decreto Reale.

Art. 4. — Le aziende private sono tenute ad inviare ai rispettivi Consigli provinciali delle Corporazioni, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, un elenco numerico del personale dipendente, distinto per categorie e sesso.

Copia di tale elenco deve essere conservata presso la sede dell'azienda e aggiornato con le successive variazioni.

Tale copia deve essere esibita a richiesta dell'Autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.

Art. 5. — Le donne che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto occupano, presso Amministrazioni dello Stato ed altri Enti od Istituti pubblici, posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l'articolo 1, saranno mantenute in servizio fino al compimento dell'anzianità minima di carriera richiesta per il collocamento in posizione di quiescenza e, se assunte con contratto a termine, saranno mantenute in servizio fino alla scadenza del contratto. Qualora tale scadenza si verifichi prima di un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contratto potrà essere prorogato fino al compimento di detto triennio.

Le donne che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, occupano presso aziende private posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l'articolo 1, saranno entro il termine di tre anni gradualmente sostituite con personale maschile, previa la corresponsione a loro favore dell'indennità di licenziamento, a norma delle disposizioni in vigore.

Qualora, nell'attuazione della disposizione di cui al primo comma, il numero delle impiegate che, avendo uguale anzianità, abbiano raggiunto contemporaneamente il limite minimo di servizio per essere collocate in posizione di quiescenza, sia superiore a quello dei posti in soprannumero rispetto alla percentuale di cui all'articolo 1, saranno osservati per la conservazione dell'impiego, in quanto applicabili alle donne, i criteri preferenziali stabiliti dal Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Nell'attuazione della disposizione di cui al secondo comma, le aziende private osserveranno, per la determinazione delle impiegate che dovranno essere mantenute in servizio nei limiti della percentuale di cui all'articolo 1, e per la determinazione dell'ordine di licenziamento di quelle eccedenti tale percentuale, gli stessi criteri preferenziali, in quanto applicabili alle donne, stabiliti dal Regio decreto-legge 5 luglio 1934 — Anno XIII, n. 1176.

Art. 6. — Sono abrogati il Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto, o col medesimo incompatibile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Primo Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL
LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali » (N. 2671). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, in fine del comma 1º, dopo le parole: inerenti all'azienda, sono aggiunte le parole: e risultanti da atti aventi data certa all'entrata in vigore del presente decreto.

All'articolo 3, in fine del comma 1º, dopo le parole: ridotto del venti per cento, sono aggiunte le parole: previa detrazione da tale valore dell'ammontare dei debiti a lunga scadenza inerenti alla azienda, risultanti da atti aventi data certa alla entrata in vigore del presente decreto.

All'articolo 8, in fine, sono aggiunte le parole: dalla data di pubblicazione del presente decreto.

All'articolo 10, dopo il 1º comma, è aggiunto il seguente:

Per i redditi compresi tra le lire 10.000 e le lire 12.000, l'imponibile risultante dalla capitalizzazione sarà assoggettato all'imposta in ragione dei tre quarti del suo aumentare.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Dal reddito di ricchezza mobile base della capitalizzazione è inoltre detratto, ai fini della capitalizzazione stessa, il reddito dei beni immobili sottratto alla imposta immobiliare, in quanto concorrente a formare detto reddito di ricchezza mobile e assunto a base per la capitalizzazione ai fini del prestito redimibile e relativa imposta straordinaria immobiliare, ai sensi del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 151.

Nei casi indicati all'articolo 2 ed al primo comma dell'articolo 3, dall'imponibile risultante dalla capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile è ammesso in deduzione il valore degli immobili che abbia concorso a formare l'imponibile, sul quale, a tenore di detti articoli, deve essere liquidata l'imposta straordinaria istituita col presente decreto.

Per gli impianti gratuitamente reversibili al termine della concessione valgono le disposizioni contenute nell'articolo 10 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19.

Al 1º comma dell'articolo 30 sono premesse le parole: Dalla data di pubblicazione del presente decreto.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 9 novembre 1938 - Anno XVII, n. 1720, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 17 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad assicurare nuove entrate tributarie, in relazione alle esigenze del bilancio;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 1021, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituita una imposta straordinaria, applicabile una volta tanto, sul capitale delle aziende industriali o commerciali gestite da ditte individuali, ovvero da società anche di fatto, comprese quelle cooperative, per le quali

l'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile non ha luogo in base a bilancio, che, esistendo al 5 ottobre 1936-XIV, siano, all'entrata in vigore del presente decreto, iscritte nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per l'anno 1938 o siano in possesso di redditi mobiliari relativi all'anno medesimo, anche se non ancora iscritti a ruolo.

Agli effetti della disposizione contenuta nel comma precedente, si considera azienda industriale o commerciale ogni esercizio di attività che dia luogo all'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile per redditi di categoria B, fatta eccezione esclusivamente per i redditi di carattere occasionale dipendenti da operazioni isolate estranee ad una qualsiasi stabile organizzazione industriale o commerciale.

Art. 2. — Per le società non azionarie regolarmente costituite che, esistendo al 5 ottobre 1936-XIV, si siano trasformate in società di altra specie prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e per quelle che nello stesso periodo siano state incorporate da una società commerciale o abbiano partecipato alla costituzione per fusione di una nuova società commerciale, l'imposta straordinaria è applicata a carico delle società attualmente esistenti sull'imponibile rappresentato dai valori fissati ai fini della imposta di registro, o, nel caso di registrazione a tassa fissa, dai valori risultanti dagli atti di trasformazione incorporazione o fusione e dai relativi allegati, depurati dell'ammontare dei debiti a lunga scadenza inerenti all'azienda.

I capitali imponibili indicati dal presente articolo sono, ai fini dell'applicazione dell'imposta, ridotti del venti per cento.

Art. 3. — Per le ditte che, esistendo al 5 ottobre 1936-XIV, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano comunque formato oggetto di cessione a titolo oneroso, l'imposta straordinaria è applicata a carico del cedente sull'imponibile rappresentato dall'intero valore fissato ai fini dell'imposta di trasferimento, ridotto del venti per cento.

Nel caso in cui la cessione sia avvenuta con l'obbligo assunto nell'atto dal cedente di astenersi dall'esercizio dell'attività propria dell'azienda ceduta in concorrenza con la cessionaria, la riduzione di cui al comma precedente è elevata al trenta per cento.

Qualora la cessione sia avvenuta a titolo gratuito è soggetto all'imposta il cessionario.

Nel caso di successione a causa di morte l'imposta è dovuta dai successori nell'azienda, salvo a regolare, nei confronti degli altri successori, le conseguenze dell'applicazione dell'imposta medesima sulla divisione ereditaria, anche se questa è già avvenuta.

Art. 4. — Le società straniere riconosciute non assoggettabili alle disposizioni del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio

1938-XVI, n. 19, sono soggette all'imposta istuita dal presente decreto.

Sono del pari soggette a quest'ultima imposta le ditte individuali straniere.

Art. 5. — L'imponibile da servire di base ai fini dell'imposta straordinaria istituita col presente decreto è quello risultante dalla capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile, ad eccezione dei casi indicati dall'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 3.

Il reddito da capitalizzare è quello definitivamente accertato ed iscritto per l'anno 1938 in ruoli di qualunque specie già pubblicati nell'anno 1938 alla data di attuazione del presente decreto o posteriormente, ovvero in anni successivi.

Nei casi in cui, all'entrata in vigore del presente decreto, il reddito di ricchezza mobile da servire in base per la capitalizzazione non sia ancora definitivamente accertato, si tiene conto di quello provvisoriamente iscritto per l'anno 1938, salvo conguaglio sulla base del reddito che sarà iscritto per l'anno stesso in seguito all'accertamento definitivo.

Per le ditte e società in confronto delle quali, all'entrata in vigore del presente decreto, manchi una qualsiasi iscrizione a ruolo del reddito da assumere ai fini della capitalizzazione, si tiene conto del reddito dichiarato, salvo il conguaglio di cui al comma precedente.

Art. 6. — Nei casi in cui la ditta o la società non sia attualmente iscritta nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile perchè compresa nella iscrizione collettiva dei redditi di una intera categoria, ai fini della determinazione dell'imponibile da servire di base per l'applicazione dell'imposta straordinaria istituita col presente decreto si tiene conto del reddito singolarmente accertato a carico di ciascuna azienda che vi sia soggetta secondo le norme degli articoli precedenti.

Ove la determinazione dei redditi singoli sia mancata e si sia stabilita una cifra unica e complessiva di reddito per tutta la categoria, la cifra stessa sarà ripartita fra i singoli contribuenti della categoria in relazione alla quota di imposta che l'Ente iscritto a ruolo riscuote a carico di ciascuna azienda compresa nella iscrizione collettiva. A tal fine l'Ente è tenuto a presentare all'Ufficio distrettuale, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'elenco dei singoli contribuenti compresi nella iscrizione collettiva con l'indicazione della rispettiva quota di imposta, munito della firma di ciascun contribuente.

In caso di omissione l'Ente iscritto a ruolo incorre in una pena pecuniaria da lire 500 a lire 10.000 da applicarsi secondo le norme del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

I redditi risultanti dalla ripartizione operata come sopra hanno valore di dichiarazione dei contribuenti.

Art. 7. — Quando la ditta o la società, oltre al reddito di carattere continuativo, posseda contemporaneamente redditi soggetti *una tantum*

all'imposta di ricchezza mobile, e quando la ditta o la società risulti normalmente assoggettata a tale imposta col sistema della tassazione *una tantum*, l'imponibile è determinato sulla base della capitalizzazione del reddito continuativo secondo le norme dell'articolo 5 e della valutazione dei capitali impiegati nell'anno 1936 per la produzione del reddito che agli effetti della imposta di ricchezza mobile diede luogo a tassazioni *una tantum*.

Art. 8. — Per le società legalmente costituite che all'entrata in vigore del presente decreto, si trovino in liquidazione, l'imponibile è determinato in conformità alle norme stabilite negli articoli precedenti, ma l'imposta è, in ogni caso, limitata alle somme non ancora distribuite ai soci.

Art. 9. — L'imposta istituita dal presente decreto si applica anche alle ditte e società che in tutto o in parte sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile o che corrispondono tributi sostitutivi di essa.

Art. 10. — Sono esenti dall'imposta straordinaria le ditte e società il cui reddito di ricchezza mobile da servire di base per la capitalizzazione ai sensi degli articoli precedenti non superi complessivamente le lire 10.000.

Nei casi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 primo e secondo comma, non si fa luogo ad applicazione della imposta quando l'ultimo reddito di ricchezza mobile accertato a carico della società trasformata fusa o incorporata, ovvero dell'azienda ceduta trasferita o apportata non superava lire 10.000.

Sono pure esenti dall'imposta straordinaria le ditte e società la cui attività abbia per oggetto esclusivo l'esercizio del credito.

Art. 11. — Dal reddito di ricchezza mobile base della capitalizzazione sono detratte, ai fini della capitalizzazione stessa, le percentuali sotto indicate:

per la quota compresa entro le lire 20.000, il 55 e il 70 per cento, a seconda che, in base alla discriminazione fattane dalla tabella di classificazione approvata con decreto ministeriale 27 marzo 1937-XV, il reddito sia stato riconosciuto proveniente, dall'esercizio di attività industriale o di attività commerciale;

per la quota compresa fra le lire 25.000,01 e le lire 30.000, rispettivamente il 45 o il 60 per cento;

per la quota compresa fra le lire 30.000,01 e le lire 40.000, rispettivamente il 40 o il 55 per cento;

per la quota compresa fra le lire 40.000,01 e le lire 50.000, rispettivamente il 35 o il 50 per cento;

per la quota superiore a lire 50.000, rispettivamente il 30 o il 45 per cento.

Art. 12. — Allorquando una stessa ditta o società abbia redditi derivanti da attività industriali e commerciali, le detrazioni stabilite all'articolo precedente sono operate separatamente sugli uni e sugli altri, previo il cumulo di tutti

i redditi di natura industriale, da una parte, e di tutti i redditi di natura commerciale dall'altra, anche se le attività da cui essi provengono sono classificate nella tabella approvata con decreto ministeriale 27 marzo 1937-XV, in gruppi e specie diversi.

Se i redditi derivanti da attività industriali e commerciali non risultano separatamente accertati, la separazione è fatta dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sentita la ditta o la società che ne abbia fatto domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 13. — Il tasso per la capitalizzazione del reddito risultante dopo operate le detrazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 è fissato nella misura del cento per otto.

Art. 14. — Dall'imponibile risultante dalla capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile è ammesso in deduzione il valore immobiliare fissato ai fini del prestito redimibile e della relativa imposta straordinaria, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito, con modificazione, nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, a condizione che il relativo reddito sia stato sottratto all'imposta immobiliare per concorrere a formare il complessivo reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile.

Nei casi indicati all'articolo 2 ed al primo comma dell'articolo 3 la detrazione di cui al comma precedente è limitata agli immobili il cui valore abbia concorso a formare l'imponibile sul quale, a mente di detti articoli, deve essere liquidata la imposta straordinaria istituita col presente decreto.

Art. 15. — L'imposta straordinaria, istituita col presente decreto, è applicata con l'aliquota del 7,50 per cento.

In ogni caso l'ammontare della imposta straordinaria non può eccedere il quintuplo della imposta di ricchezza mobile dovuta da ciascun contribuente per l'anno 1938.

Art. 16. — La determinazione della imposta dovuta da ciascuna ditta o società spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 17. — Nei casi previsti dagli articoli 2, 3, 7 e 9 le ditte o società obbligate alla imposta debbono presentare le relative dichiarazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 18. — La liquidazione della imposta straordinaria sulla base dei redditi accertati ai fini della imposta di ricchezza mobile è eseguita dagli Uffici senza che occorra alcuna notificazione individuale ai contribuenti.

Per gli accertamenti e per le rettifiche delle dichiarazioni, nei casi in cui queste debbono essere presentate, nonchè per ogni controversia che sorga nell'applicazione del presente decreto, valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 19. — L'imposta straordinaria è iscritta nei ruoli dei Comuni nei quali le ditte e società corrispondono l'imposta di ricchezza mobile.

Per la riscossione dei ruoli dell'imposta straordinaria si applicano le norme e i privilegi contenuti nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette, comprese quelle concernenti sanzioni punitive a carico dei contribuenti morosi. Gli esattori versano l'intero ammontare delle somme riscosse alla Sezione di Regia tesoreria provinciale senza l'obbligo del non riscosso come riscosso nei termini stabiliti per il versamento delle imposte dirette. Le somme pagate con ritardo sono versate entro cinque giorni dalla effettuata riscossione.

L'esattore che ritardi il versamento è soggetto alla indennità di mora nella misura del 6 per cento a favore dell'Erario.

Del mancato versamento l'esattore risponde con la cauzione e con tutti i suoi beni a termini delle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette.

Agli atti esecutivi contro l'esattore inadempiente provvede, ai sensi della legge sulla riscossione, il ricevitore provinciale su richiesta dell'Intendenza di finanza.

Il pagamento delle quote di imposta straordinaria può anche essere fatto direttamente in Tesoreria per disposizione dell'Intendente di finanza.

Art. 20. — I ruoli dell'imposta straordinaria si comunicano con i relativi riassunti all'Intendenza di finanza pel visto di esecutorietà e non sono soggetti alla pubblicazione disposta dalla vigente legge di riscossione.

Le scadenze normali per il pagamento delle somme iscritte nei ruoli coincidono con quelle stabilite per le imposte dirette.

Nel 1939 la prima rata avrà scadenza il 10 marzo e l'intero carico sarà ripartito in 18 rate bimestrali.

Tuttavia quando il carico supera il quadruplo dell'imposta di ricchezza mobile dovuta dalla medesima ditta per l'anno 1938, esso viene ripartito in 24 rate bimestrali e quando raggiunge il quintuplo di detta imposta viene iscritto in 30 rate bimestrali.

Le somme di imposta che saranno iscritte in ruoli la cui riscossione si inizierà posteriormente alla rata del marzo 1939, saranno ripartite in rate bimestrali con scadenza dell'ultima, rispettivamente per ciascuno dei casi contemplati dai precedenti comma terzo e quarto, alle rate di dicembre 1941, dicembre 1942 e dicembre 1943.

Le somme che saranno iscritte a ruolo durante detti anni 1941, 1942 e 1943 saranno riscosse con le rate che restano a scadere e comunque con un minimo di sei rate.

La iscrizione nei ruoli della imposta straordinaria non pregiudica l'azione della Finanza per la rettifica, nei termini stabiliti dal successivo articolo 25, delle dichiarazioni presentate dalle ditte o società.

Art. 21. — Alle ditte e società che domandino di eseguire il riscatto dell'intera imposta straordinaria, ovvero delle annualità che, al momento

della domanda, restino ancora da scadere, è accordato l'abbuono dell'interesse composto all'8 per cento in ragione d'anno per il numero delle annualità il cui pagamento, per effetto del riscatto, viene ad essere anticipato.

La liquidazione del riscatto per le quote indicate al 4° comma dell'articolo 20 ha luogo prendendo per base la minore ripartizione in rate applicabile ad analoghe quote di cui al 3° comma dell'articolo stesso ed all'ammontare così liquidato per riscatto si aggiunge la differenza fra le rate risultanti dalla minore rateazione non compresa nelle annualità riscattate, e le somme già pagate.

Il prezzo del riscatto deve essere versato in Tesoreria in unica soluzione prima della scadenza della rata più prossima.

In caso d'inadempienza la liquidazione resta priva di effetto.

Art. 22. — Alle ditte e società che si avvalgano della facoltà prevista dall'articolo 21, e sempre quando il carico da versare in Tesoreria non sia inferiore alle lire 20.000, possono essere concessi prestiti su rilascio di effetti cambiari, con scadenza non superiore a 4 mesi, dalle aziende di credito che saranno a tal fine autorizzate con provvedimento del Comitato dei Ministri di cui al Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, numero 1400.

L'istituto di emissione può peraltro direttamente scontare i debiti effetti a società regolarmente costituite che pubblichino il loro bilancio.

Per quanto non sia stabilito dai comma precedenti valgono le disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937 - Anno XV, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19.

Art. 23. — Per la riscossione dell'imposta straordinaria, e per ogni articolo di ruolo, è dovuto agli esattori, a carico dello Stato, l'aggio di centesimi 10 per ogni 100 lire riscosse fino a lire 100.000 e di centesimi due per il carico successivo.

Al pagamento degli aggi provvede l'Intendente di finanza con ordinativo su ordine di accreditamento disposto dall'Amministrazione centrale delle imposte dirette sul competente capitolo di spesa.

Art. 24. — Le indennità di mora, nella misura stabilita dalla vigente legge di riscossione delle imposte dirette, corrono sempre a beneficio dell'Erario e sono versate dagli esattori contemporaneamente alla imposta, con imputazione al competente capitolo.

Art. 25. — L'azione della Finanza per gli accertamenti e per le rettifiche agli effetti dell'imposta straordinaria si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale il reddito definitivo di ricchezza mobile da servire di base per la capitalizzazione è stato scritto a ruolo.

Nei casi previsti all'articolo 2 e al primo comma dell'articolo 3 l'azione della Finanza si prescrive

entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso contemplato al secondo comma dell'articolo 6, l'azione della Finanza si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui fu operata la ripartizione fra i singoli contribuenti del reddito complessivamente determinato per l'intera categoria.

Art. 26. — Per le dichiarazioni e per l'accertamento dei capitali soggetti alla imposta straordinaria si applicano le norme e le penalità del Regio decreto 7 settembre 1931, n. 1608, con le variazioni seguenti.

La soprattassa per omessa dichiarazione è stabilita nella misura di un terzo dell'imposta straordinaria che risulterà accertata, e quella per infedele dichiarazione nella misura di un terzo della differenza tra l'imposta dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione fatta.

Art. 27. — Ove la società o la ditta, prima che sia saldato l'intero debito d'imposta straordinaria, cessi l'esercizio dell'azienda, l'Intendente di finanza dispone il riscatto d'ufficio dell'intero carico ancora da scadere e l'iscrizione del prezzo relativo in un ruolo straordinario riscuotibile in unica rata con i privilegi di cui all'articolo 19.

Nel caso di cessazione previa liquidazione, i liquidatori devono, agli effetti della disposizione contenuta nel comma precedente, comunicare all'Intendente di finanza la messa in liquidazione entro tre giorni da quello in cui hanno assunto le loro funzioni, rimanendo obbligati in proprio, in caso di omissione per l'imposta che, per effetto della omissione stessa, non siasi potuta riscuotere, e salva, in ogni caso, la disposizione contenuta nell'articolo 45 del testo approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Art. 28. — È data facoltà all'Intendente di finanza di disporre il riscatto d'ufficio ai sensi dell'articolo precedente ogni qualvolta ricorrano circostanze che lascino fondatamente presumere la perdita del credito erariale e, in ogni caso, quando la ditta o la società siasi resa morosa al pagamento di tre rate. Gli esattori sono tenuti a comunicare all'Intendente di finanza i nominativi delle ditte e società che si rendano morose per tre rate al pagamento della imposta straordinaria entro l'ultimo giorno del mese di scadenza di ciascuna rata.

In caso di inadempienza gli esattori sono passibili di una pena pecuniaria da lire 50 a lire 5000.

Art. 29. — In caso di fallimento il curatore, entro tre giorni da quello in cui assume le proprie funzioni, deve darne comunicazione all'Intendente di finanza, il quale provvede al riscatto d'ufficio dell'imposta straordinaria. La relativa riscossione ha luogo con le norme e i privilegi di cui all'articolo 19 e l'Erario ha il diritto di essere collocato per la totalità del prezzo di riscatto, oltre che

per l'ammontare di tutte le rate scadute, non saldate.

Il curatore che ometta la comunicazione stabilita al comma precedente è passibile di una pena pecuniaria da lire 50 a lire 5000.

Art. 30. — Tutti coloro che si rendano cessionari di aziende o di parti di aziende gravate da imposta straordinaria sono solidalmente responsabili del pagamento del carico dell'imposta medesima non saldato dai precedenti esercenti.

È presunto cessionario chi nei medesimi locali o in parte di essi esercita lo stesso genere di commercio o d'industria.

È anche presunto cessionario chi in locali diversi esercita una azienda industriale o commerciale sotto lo stesso nome della ditta o società tenuta al pagamento dell'imposta straordinaria, o sotto nomi diversi gestisce lo stesso genere di commercio o di industria esercitato dalla ditta tenuta al pagamento dell'imposta straordinaria, quando il nuovo esercente sia parente fino al sesto grado ed affine fino al secondo grado del predecessore.

Le stesse norme valgono nei casi di esercizio di mezzi di trasporto e di navi mercantili o peschereccie.

Art. 31. — È autorizzata la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria istituita col presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni, occorrenti in dipendenza della attuazione del presente decreto.

Art. 32. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1938—
Anno XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL
SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti » (N. 2672). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-1939, nonché altri indifferibili provvedimenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1938-XVII, n. 1810, che autorizza la spesa di lire 400.000.000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie per la sistemazione dell'Adige-Garda e del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante » (N. 2673). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1938-XVII, n. 1810, che autorizza la spesa di lire 400.000.000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie per la sistemazione dell'Adige-Garda e del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° dicembre 1938-XVII, n. 1810, che autorizza la spesa di lire 400.000.000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie per la sistemazione dell'Adige-Garda e del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 1° dicembre 1938 - Anno XVII, n. 1810, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 6 dicembre 1938-XVII.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 2 del Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'esecuzione di opere idrauliche straordinarie per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, da eseguire per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante è autorizzata la spesa di lire 400 milioni.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della suindicata somma per lire 25 milioni nell'esercizio 1938-39, per lire 45 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1939-1940 al 1946-47 e per lire 15 milioni nell'esercizio 1947-48.

Il presente decreto che ha vigore dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI GIGLI —

THAON DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

MONTRESOR. Su questo importantissimo Regio decreto-legge chiedo alla cortesia del Senato di poter dire pochissime parole.

È doveroso che io rivolga un plauso incondizionato al Capo del Governo e ai Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'agricoltura per questo decreto di una portata grandiosa, che posso dire di ardimento romano: *ausu romano*. Il Duce lo preannunciò nella memorabile giornata di Verona del 26 settembre u. s., vedendo il progetto che gli era stato presentato dal Magistrato alle acque di Venezia e dai dirigenti del Genio civile di Verona; e alla sua promessa è seguito, come sempre, il fatto, confermato da questo decreto-legge.

Sono note le peripezie delle piene dell'Adige, a monte e a valle del suo corso irruento. Il presente decreto le elimina, con la cospicua somma di 400 milioni, diluiti in otto anni, destinati a convogliare, mediante una galleria di 10 chilometri, il supero dell'Adige nel lago di Garda, da Mori a Torbole, con una portata massima di 500 metri cubi al secondo, e con un relativo salto per l'energia elettrica, se non erro, di 70 metri.

Con ciò si aumenteranno le utilizzazioni irrigue, alimentate dal sistema Garda-Mincio, allargando il comprensorio a beneficio delle irrigazioni e degli scoli del Mantovano, del Veronese e del Polesano, tanto più che è già in attuazione l'altro grandioso progetto dell'ampliamento e sistemazione del Tartaro-Canalbiano, il quale dovrà saldare la linea navigabile Lago di Garda-Mare Adriatico.

Il Ministro dei lavori pubblici ha illustrato, in un esauriente articolo sul giornale « La Stampa », i benefici immensi per l'autarchia di tre fiorenti regioni, con queste parole: « Nella regolarizzazione dei laghi Maggiore, di Como, di Garda e nel serbatoio del Travignolo, progetti approvati tutti negli ultimi sei mesi, e col contributo, per l'esecuzione diretta dello Stato, si raggiungono i seguenti risultati: zone nuove da irrigare: 170.000 ettari; produzione di energia idroelettrica annuale: 410 milioni di Kw.; miglioramento e integrazione a sistemazioni irrigue esistenti, 150 mila ettari; miglioramento di condizioni di scolo in bonifiche, 250 mila ettari; creazione di una via navigabile di 162 chilometri nel cuore del Veneto ».

Reso così il dovuto omaggio al Capo del Governo ed ai Ministri proponenti, io mi permetto di chiedere alla cortesia dello stesso Ministro:

1° se il canale Biffis, tanto patrocinato dal compianto generale Andrea Graziani, canale già costruito in parte sulla destra a monte dell'Adige, sarà o no compiuto in breve tempo. Sento vociferare che ci siano ancora delle difficoltà per l'esecuzione del canale stesso. Questo dovrà portare il pelo dell'acqua a Bussolengo, con grande sollievo finanziario degli utenti pure della Val Policella. Io mi chiedo dunque se questo canale non subirà ulteriori ritardi nel suo completamento, per il fatto che nella Val Policella, per esempio,

si paga l'energia idroelettrica a più di 400 lire per ettaro, il che è un prezzo esorbitante;

2° se le utenze irrigue in corso nel Veronese e nel Mantovano non saranno turbate; e alludo particolarmente allo sbarramento progettato del Mincio a Salionze di Valeggio; donde si distacca la Seriola, la quale alimenta da secoli parecchi Consorzi, ora riuniti sotto la denominazione di Consorzio Utenti Seriola;

3° infine, se il meraviglioso panorama e il paesaggio del maggior lago d'Italia, il Garda, non risentirà nocimento per l'afflusso delle acque dell'Adige, ciò che non credo.

Con questo ho finito. (*Applausi*).

COBOLLI GIGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

COBOLLI GIGLI. Rispondo subito alle domande che il senatore Montresor mi ha proposto.

Anzitutto il progetto dell'Adige - Garda - Tartaro - Canalbiano così com'è compilato, non porta variazione alcuna a quelle che sono le utenze irrigue a valle dell'Adige, come pure a valle dello sbarramento del Mincio.

È evidente, che nel compilare i lavori progettuali si è tenuto conto delle concessioni che costituiscono diritti precostituiti, e si è regolato il complesso dei lavori in modo che le concessioni stesse non abbiano ad avere nessun danno dalla regolazione. Per quel che riguarda il panorama ed il paesaggio, assicuro che non potrà subire alcun nocimento, perchè la escursione dalla piena alla magra rimane nei limiti attuali; cioè non si muta quello che è lo stato attuale di crescita e di calo delle acque che nel Lago si immettono. Queste acque vengono invece regolate, cioè accumulate, nel periodo che non servono, per dispensarle nei periodi in cui ve n'è bisogno, cioè nella stagione invernale per la produzione di energia elettrica, e nella stagione estiva per le occorrenze irrigue.

Per l'esecuzione dei lavori il Duce ha disposto che il finanziamento avvenga in otto anni, ma che il compimento delle opere avvenga in un tempo assai breve, cioè in quattro anni. Questo non solo per ragioni di carattere sociale, per poter cioè impegnare un notevole numero di maestranze, ma anche per ragioni di carattere economico, per conseguire cioè effetti più rapidi dalla esecuzione delle opere. Con questa regolazione si raggiungono contemporaneamente due scopi: la protezione della pianura Padana a nord dell'Adige dalle piene che costituiscono una minaccia perenne e quello di aumentare la portata d'irrigazione per zone che specialmente nell'ultima stagione primaverile hanno sofferto per la siccità.

A questo si deve aggiungere l'accumulo d'acqua nel Lago di Garda per usi idroelettrici; si creeranno due centrali sulla riva destra del Mincio per la produzione di oltre 100 milioni di chilovattora e si intensificherà l'irrigazione di terreni per circa 100.000 ettari e si irriteranno nuovi 60.000 ettari.

La sistemazione del Tartaro - Canalbiano -

Po di Levante avrà la funzione inoltre di raccogliere le acque di scolo di zone bonificate per 250.000 ettari.

È un programma complesso, sviluppatosi in molti anni di studio e per cui la decisione del Duce a Verona ha segnato l'inizio.

I lavori relativi saranno cominciati in gennaio con l'impostazione di alcuni cantieri. Inoltre, lungo il canale navigabile si porteranno le barche dall'Adriatico, meglio da Monfalcone al Lago di Garda, dando la possibilità a sviluppi notevoli, sia per convogliamento di merci agricole, sia per lo sviluppo delle industrie autarchiche che troveranno convenienza a sistemarsi lungo il Canale, per il tenore inferiore dei costi di trasporto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, concernente la proroga del termine per gli accertamenti del valore immobiliare assoggettabile al prestito redimibile 5 per cento e le norme per la formazione dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi** » (N. 2674). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, concernente la proroga del termine per gli accertamenti del valore immobiliare assoggettabile al prestito redimibile 5 per cento e le norme per la formazione dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, concernente la proroga del termine per gli accertamenti del valore immobiliare assoggettabile al prestito redimibile 5 per cento e le norme per la formazione dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1833, concernente assegnazione di fondi allo stato di pre-**

visione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1938-39 » (N. 2675). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1833, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1938-39 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1833, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1938-39.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1831, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla signora Ebe Caldera vedova dell'onorevole Luigi Lanfranconi » (N. 2684). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1831, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla signora Ebe Caldera vedova dell'onorevole Luigi Lanfranconi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1831, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla signora Ebe Caldera vedova dell'onorevole Luigi Lanfranconi.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 11 novembre 1938-Anno XVII, n. 1831, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 dicembre 1938-XVII.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Alla vedova dell'onorevole Luigi Lanfranconi signora Ebe Caldera, è conferita, durante lo stato di vedovanza, in aggiunta ad altri assegni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire dodicimila annue a decorrere dal 16 novembre 1938-XVII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo, disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938 - Anno XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Onorevoli camerati, sono certo di interpretare tutto il vostro sentimento plaudendo a questo provvedimento col quale il Governo Fascista ha voluto riconoscere le benemerienze patriottiche di uno di quei vecchi fascisti che, dalla riunione di Piazza San Sepolcro alla Marcia su Roma, offrirono tutta la loro vita e tutto il loro sangue alla Patria con indomita fede, che poteva sembrare utopistica pazzia per la grande maggioranza che dubitava, disperava, bestemmiava; e lo hanno fatto senza mai nulla chiedere e tutto donando, giungendo « nudi alla mèta », secondo il vostro incitamento, o Duce.

E permettete anche, a me che ebbi l'onore di appartenere al primo gruppo fascista capitanato dal deputato Benito Mussolini e di avere quindi in Luigi Lanfranconi un camerata ed amico carissimo, permettete di ricordare qui davanti a Voi, la figura di quel caro nostro compagno, che, sotto un'apparenza volutamente e artatamente scherzosa ed amena, nascondeva tanta intelligenza, nascondeva tanta fedeltà alla Patria e alla dottrina fascista: e meritava veramente, egli che ha

lasciato la famiglia in quella nuda povertà cui accennavo testè, questo riconoscimento del Governo Fascista e del Parlamento a tutta la sua vita e a tutta la sua nobile esistenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Mobilitazione dei Deputati » (N. 2687). — (*Proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Mobilitazione dei Deputati ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

In caso di guerra i componenti della Camera fascista, senza limitazione di età o di condizioni fisiche, anche se dipendenti da ferite o da mutilazioni belliche o rivoluzionarie avranno il privilegio di essere immediatamente chiamati alle armi ed assegnati alle Unità di prima linea.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ROMEI LONGHENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ROMEI LONGHENA. Onorevoli senatori, i nostri camerati dell'altro ramo del Parlamento hanno chiuso le loro laboriose sedute con un atto che rappresenta la sintesi dell'ora eroica e guerriera in cui viviamo. Hanno chiesto che in caso di guerra tutti i deputati siano mobilitati ed assegnati alle unità di prima linea.

Non spetta a me che da troppo poco tempo ho l'onore di appartenere a questa Alta Assemblea, di formulare una simile proposta per il Senato. Mi sia però permesso di esprimere un mio ardentissimo voto.

Quando nell'autunno dell'anno XIII si elevò da tutta la Penisola un grido formidabile di entusiasmo e di fede per salutare le truppe ed i legionari che partivano per l'impresa africana, — impresa ideata, preparata e guidata dal Duce sino alla vittoria finale — noi, senatori combattenti, abbiamo chiesto l'onore di prender parte alla spedizione con le truppe mobilitate; senza tener conto del nostro grado militare.

Purtroppo, nonostante le nostre replicate richieste, questo nostro ardente desiderio non venne esaudito.

Abbiamo salutato con orgogliosa ferezza le fulminee tappe delle nostre vittorie; abbiamo unito il nostro inno di gioia a quello di tutti gli Italiani quando dal balcone di Palazzo Venezia il Duce ha annunciato a tutto il mondo che l'Etiopia era italiana. Ma non abbiamo potuto cancellare dal

nostro animo l'ombra di rammarico e soprattutto di dolore, per non aver preso parte alla gloriosa impresa che ci ha dato l'Impero.

Questo nostro dolore, che è acuto e profondo, noi lo deponiamo oggi sull'Altare della Patria, là dove Elena di Savoia e le donne d'Italia hanno deposto le loro fedi, perchè dalla vivida luce di vittoria che irradia dalla statua del Gran Re e dal Milite glorioso venga a noi la sicura promessa che se l'Italia Imperiale chiamerà ancora alle armi i suoi figli, sarà concesso anche a noi, Senatori combattenti...

Voci. Tutti, tutti.

ROMEI LONGHENA. ...di offrire alla Patria, al Sovrano ed al Duce tutto il vigore che ancora rimane nel nostro braccio, tutto il sacro entusiasmo che ha sempre albergato nel nostro cuore. (*Applausi vivissimi*).

DE BONO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

DE BONO. Camerati Senatori, quando ho sentito la proposta di legge del camerata Ferretti di Castel Ferretto, ho detto tra me: bello!, ma poi la mia mentalità di vecchia giberna (*ilarità*), titolo col quale molte volte mi ha chiamato anche il Duce, mi ha fatto pensare: «I Deputati, naturalmente, in caso di guerra e di mobilitazione generale, raggiungeranno il posto e la destinazione che è loro assegnata dal *Bollettino* di mobilitazione o dal manifesto di chiamata». Guai se non fosse così.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Sarà così e non può non essere così.

DE BONO. Allora non ho niente da dire. Non si tratta, onorevoli Colleghi, di correre e di vedere chi arriva prima; si tratta di arrivare insieme, compatti e nella direzione necessaria ai fini della vittoria. Il dovere, il vero dovere, consiste nel fare quello che ci comandano ed obbedire senza discutere. Mi è venuto in mente che si potesse pensare che all'atto della mobilitazione i futuri Consiglieri nazionali dessero tutti le loro dimissioni e chiedessero, come semplici volontari, di essere assegnati ad un reparto di prima linea. Non sarebbe giusto neppure questo. Ognuno deve dare quello che può secondo le sue capacità intellettuali e fisiche e secondo i bisogni del Paese, e a questo deve sottomettersi. Non si tratta di fare un bel gesto. Bisogna saper distinguere tra spirito militare e spirito guerriero. Lo spirito guerriero non è che un ausiliario dello spirito militare. Lo spirito militare è la sintetizzazione di ciò che è sacrificio e dovere. Di questo spirito militare la Nazione ha bisogno per vincere, e non di particolari eroismi.

Per quanto riflette ciò che ha detto il camerata Romei riguardante i Senatori, io affermo che i Senatori non hanno bisogno di nessuno stimolo. Essi hanno dato prova di saper esemplarmente e tacitamente obbedire. Se in caso di mobilitazione non si potrà o vorrà assegnarci un posto in relazione al nostro grado militare e alle nostre fun-

zioni nella Nazione, saremo capaci di imbracciare un fucile, di puntare un cannone, di reggere un timone e anche di montare a cavallo senza cadere. (*Si ride*).

Il Duce ordini ed i Senatori in piedi e compatti saranno pronti ad obbedire sempre, per la maggiore grandezza d'Italia e la gloria del nostro amatissimo Sovrano. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni » (N. 2689).
(*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato N. 2589.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare otto esemplari di qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, uno per il Ministero della cultura popolare, tre per la Prefettura, uno per la Procura del Re e tre per il Provveditorato agli Studi.

L'obbligo comprende anche ogni ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di due esemplari: l'uno per il Ministero della cultura popolare, l'altro per il Provveditorato agli Studi.

La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona.

Se la consegna è fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 2.

Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie l'obbligo è limitato alla consegna di cinque esemplari, tre per la Prefettura, uno per la Procura del Re ed uno per il Provveditorato agli Studi.

L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione

identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare per la Prefettura.

Riguardo alle fotografie l'obbligo non sorge per il solo fatto di mettere in mostra la prima positiva al fine di sollecitare richieste di altre positive da stamparsi.

Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, con disegno o con altro sistema, paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici italiani oltre quelli indicati nel primo comma del presente articolo, dovranno essere consegnati altri tre esemplari per il Ministero della cultura popolare.

(Approvato).

Art. 3.

Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di Amministrazioni governative lo stampatore è tenuto a consegnare soltanto una copia per la Procura del Re e tre per il Provveditorato agli Studi, salvo sempre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente, basta la consegna di un esemplare per il Provveditorato agli Studi.

Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampare nelle proprie officine.

(Approvato).

Art. 4.

Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi per il Ministero della cultura popolare, per la Procura del Re, per il Provveditorato agli Studi, devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.

In ogni caso l'obbligo della consegna si considera come non adempiuto, quando siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti.

(Approvato).

Art. 5.

Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di questo, sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione:

1° del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 9, dell'editore;

2° dell'anno, per l'era cristiana e per l'era fascista, di effettiva pubblicazione.

Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni esemplare deve, inoltre, portare conforme indicazione del genere della ristampa, se identica

o con modificazioni, e dell'anno della precedente pubblicazione. L'adempimento di tale obbligo, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 9, fa carico all'editore per le ristampe fatte a mezzo di qualsiasi stampatore.

Sugli esemplari da depositarsi deve essere apposta la dicitura « Esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge ».

(Approvato).

Art. 6.

Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie ciascuno degli esemplari da consegnare deve portare, stampate o manoscritte, le indicazioni richieste dal 1° comma dell'articolo precedente. Sugli altri esemplari basta l'indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore o dell'editore.

(Approvato).

Art. 7.

Sono esenti dall'obbligo della consegna i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità del commercio e dell'industria, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di cassa, i titoli azionari, le fotografie di carattere strettamente privato, le partecipazioni di nascita, di matrimonio e di morte, i biglietti da visita, la carta da lettere e le buste intestate, le etichette e fascette, le carte da involgere, comunque impresse e da parati ed altri simili stampati.

Inoltre i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della cultura popolare, potranno, per quanto di rispettiva competenza, con decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, concedere temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni e revocare le concessioni medesime per particolari categorie di stampati o di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o relative a scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonchè le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie.

(Approvato).

Art. 8.

Per ogni violazione delle norme della presente legge o del regolamento previsto dall'articolo 14, lo stampatore o editore è punito, semprechè il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda non inferiore a lire cento, alla quale può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano circostanze di particolare gravità, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

L'applicazione di dette sanzioni e degli eventuali provvedimenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti di Pubblica Sicurezza non esonera dall'obbligo di adempiere a quanto è prescritto dalla presente legge e dal relativo regolamento. In caso

di mancata o comunque imperfetta consegna degli esemplari dovuti, può, in ogni tempo, procedersi a esecuzione d'ufficio. Ove questa torni in tutto od in parte frustranea, il trasgressore è tenuto altresì a risarcire i danni subiti dalla Amministrazione dello Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Agli effetti della presente legge, s'intende per stampatore ogni persona od ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto od una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia altro procedimento.

Negli obblighi dello stampatore subentra l'editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse o che, edite nel Regno, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero. Si considera editore l'autore che curi direttamente la pubblicazione dell'opera.

(Approvato).

Art. 10.

La Procura del Re, adempite le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti, prescelti d'intesa col Ministero dell'educazione nazionale.

I tre esemplari per la Prefettura sono destinati, il primo alla Prefettura stessa, il secondo al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), il terzo al Ministero della cultura popolare.

Il Ministero dell'interno e quello della cultura popolare rimettono ad Istituti, prescelti come sopra, gli stampati e le pubblicazioni che si rendano disponibili presso gli Uffici centrali o presso la Prefettura.

I tre esemplari per il Provveditorato agli Studi richiesti dal primo comma dell'articolo 1, sono destinati: uno alla Biblioteca Nazionale Centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma; uno alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; uno alla Biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o di altra città della provincia stessa, designata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

La destinazione dell'esemplare per il Provveditorato agli Studi richiesto dal 2° comma dell'articolo 1, dal 1° comma dell'articolo 2 e dal 2° comma dell'articolo 3; è stabilita dal Ministero per l'educazione nazionale.

(Approvato).

Art. 11.

Fermi gli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9 della presente legge i Ministeri, gli Uffici ed Istituti da essi dipendenti, e tutti gli altri Istituti od Enti che godano di assegni sul bilancio dello Stato, o che comunque siano enti di diritto pub-

blico, devono inviare alle Biblioteche del Senato del Regno e della Camera dei Deputati una copia di tutte le loro pubblicazioni, comprese le cartografiche e le fototipiche, degli estratti di essi e di ogni ristampa.

Tale obbligo permane a carico degli Uffici e Istituti sopra indicati, anche quando le loro pubblicazioni siano, sotto qualsiasi forma, affidate a stampatori o editori privati.

(Approvato).

Art. 12.

È istituita presso il Ministero della cultura popolare una Commissione consultiva per le materie contemplate dalla presente legge.

Detta Commissione, composta dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare, è presieduta dal Direttore generale per la Stampa Italiana.

(Approvato).

Art. 13.

Le disposizioni della legge 26 maggio 1932, n. 654, sono abrogate.

Rimane in vigore ogni altra norma, concernente la consegna di esemplari per fini diversi da quelli della presente legge, l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini ed in genere le pubblicazioni periodiche e non periodiche.

(Approvato).

Art. 14.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni, sarà stabilita la data di entrata in vigore della presente legge e sarà approvato il regolamento per la sua attuazione.

(Approvato).

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in Testo Unico, con ogni opportuna norma integrativa, le disposizioni della presente legge e di ogni altra sulla materia contemplata dall'articolo 13.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali » (2690). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per la preferenza dei prodotti nazionali ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato N. 2690.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le Amministrazioni civili e militari dello Stato, le Province ed i Comuni e le aziende annesse o da essi dipendenti, gli enti e gli istituti sottoposti alla tutela ed alla vigilanza dello Stato o sovvenzionati e sussidiati dallo Stato o da enti ed istituti pubblici, i concessionari di beni o di servizi pubblici hanno l'obbligo di dare la preferenza ai prodotti italiani negli acquisti, nelle forniture e nei lavori d'ogni specie cui debbono provvedere.

Si considerano a tale effetto prodotti italiani quelli rispondenti ai requisiti fissati dall'articolo 6.

(Approvato).

Art. 2.

È fatta eccezione all'obbligo di cui all'articolo precedente qualora risulti la impossibilità di ottenere prodotti italiani rispondenti per qualità o quantità o per termini di consegna alle necessità dell'amministrazione, ente, istituto o azienda che deve provvedere all'acquisto od alla fornitura.

Per gli acquisti e le forniture delle Amministrazioni dello Stato, l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è fatto dall'Amministrazione interessata, che potrà sentire, in merito, il Ministero delle corporazioni e gli organi da esso designati.

Gli altri enti, istituti e aziende, indicati all'articolo 1º, non possono far luogo ad acquisto di prodotti non italiani senza la preventiva autorizzazione da accordarsi dall'Amministrazione alla quale spetta la sorveglianza o la vigilanza sull'opera, di concerto col Ministero delle corporazioni.

L'autorizzazione è necessaria anche per le trattative private, salvo per l'acquisto di pezzi di ricambio per impianti o macchinari di provenienza estera già in uso.

Sono nulle di diritto le deliberazioni di acquisto prese in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Le Amministrazioni dello Stato hanno l'obbligo di dare al Ministero per gli scambi e per le valute preventiva notizia degli approvvigionamenti dall'estero cui intendono procedere per i rispettivi servizi e delle ordinazioni o commesse che intendano affidare a ditte appaltatrici nazionali, in cui sia necessario l'impiego di materiali di provenienza estera.

In ogni caso l'importazione di merci occorrenti ai suddetti scopi non potrà essere effettuata se non con l'osservanza dei vincoli e delle condizioni che regolano, ai fini valutari, l'introduzione delle merci nel Regno.

Le Amministrazioni predette comunicano al termine di ogni trimestre al Ministero delle corporazioni, l'elenco degli acquisti di prodotti di provenienza estera effettuati entro il trimestre, indicando per ciascuno di essi il nome e la nazionalità della ditta venditrice e l'oggetto e l'importo dell'acquisto.

Sono esclusi da tali comunicazioni i contratti delle Amministrazioni militari per materiali sperimentali o di studio o riguardanti acquisti che abbiano caratteri di riservatezza nell'interesse della difesa dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

Le ditte che in seguito a gara o trattativa privata, o comunque, siano aggiudicatarie di forniture e di lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato o degli altri enti, istituti, aziende indicati all'articolo 1, hanno l'obbligo di impiegare esclusivamente prodotti italiani.

A tale obbligo si fa eccezione quando la ditta dimostri:

a) che si tratta di materie greggie o lavorate che non si producono in Italia;

b) che si tratta di materie che non si possono ottenere nelle qualità richieste o in quantità sufficiente per assicurare l'esatta osservanza dei termini di consegna.

In questo caso l'acquisto di materiali greggi o lavorati di provenienza estera deve essere limitato al quantitativo occorrente ad integrare quello di produzione nazionale.

(Approvato).

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni che, a termini dell'articolo precedente, possono giustificare l'acquisto di prodotti non nazionali, deve essere dimostrata dalla ditta aggiudicataria all'amministrazione, ente, istituto, azienda appaltante.

La ditta deve, in ogni caso, uniformarsi alle decisioni dell'appaltante, il quale determinerà l'eventuale riduzione di prezzo qualora risulti che per effetto della autorizzazione all'impiego di prodotti non nazionali si consegua una economia rispetto alla previsione contrattuale.

Le determinazioni dell'appaltante debbono essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti della presente legge, si considerano italiani i prodotti di qualsiasi genere ottenuti in aziende o stabilimenti situati nel Regno, con l'impiego di materie prime o semilavorate, mano

d'opera, brevetti e marchi in vigore, che rappresentino nel complesso un valore di origine nazionale non inferiore al 60 per cento del costo di produzione del prodotto finito, salvo diversa determinazione da prendersi, in singoli casi, dal Ministero delle corporazioni.

I prodotti che, all'entrata in vigore della presente legge, siano contraddistinti con denominazione straniera, possono essere considerati italiani se rispondano a tutti i requisiti previsti nel comma precedente e se la ditta fabbricante dimostri di essersi assicurata per almeno un decennio la piena disponibilità in Italia dei relativi marchi.

Non possono essere considerati prodotti italiani: a) quelli ottenuti in stabilimenti la dirigenza tecnica ed amministrativa dei quali non sia affidata a cittadini italiani; b) quelli risultanti dal montaggio di parti separate di provenienza estera, anche se vi si aggiungano parti accessorie o integrative fabbricate in Italia; c) quelli costituiti da una parte principale di provenienza estera, qualunque ne sia il valore.

L'accertamento di tutti i requisiti previsti nel presente articolo spetta al Ministero delle corporazioni e agli enti da esso delegati.

(Approvato).

Art. 7.

Negli acquisti, lavori e forniture, a cui provvedono le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 1, sarà data la preferenza a parità di condizioni:

a) ai prodotti delle ditte che hanno propri uffici tecnici o dispongono di mezzi di prova e di esperienza per lo studio e la elaborazione dei progetti di materiali e manufatti;

b) ai prodotti che non comportino, per la loro fabbricazione, alcun pagamento o riconoscimento di credito all'estero per cessione o uso di brevetti e di marchi.

La sussistenza delle predette condizioni dovrà essere dichiarata preventivamente nelle offerte presentate alle pubbliche gare o fatte in trattative private. Qualora tale dichiarazione risulti infondata l'offerta è nulla di diritto.

(Approvato).

Art. 8.

Le autorità cui spetta l'approvazione dei contratti, i corpi, i collegi cui ne spetta l'esame in sede consultiva o di tutela o di controllo, debbono accertare, volta per volta, che nella preparazione dei progetti e nella conclusione dei rispettivi contratti, siano state osservate le disposizioni della presente legge relative all'obbligo di impiegare prodotti italiani.

Tale accertamento deve risultare da apposita declaratoria inserita nella deliberazione di approvazione e negli eventuali atti di collaudo.

(Approvato).

Art. 9.

Le amministrazioni, enti, istituti e ditte di cui all'articolo 1 hanno facoltà di far sorvegliare da

propri funzionari o delegati l'allestimento e l'esecuzione delle forniture e dei lavori, allo scopo di assicurare l'osservanza alle disposizioni predette.

Le ditte assuntrici delle forniture o dei lavori devono avvertire in tempo utile l'amministrazione o l'ente, con cui hanno concluso il contratto, dell'inizio delle provviste e dei lavori, indicando gli stabilimenti ai quali commettono i materiali greggi o lavorati occorrenti, affinché l'amministrazione possa esercitare la sorveglianza di cui al primo comma.

Siffatto intervento non potrà mai essere considerato come accettazione del materiale o giudizio sulla bontà e rispondenza del medesimo, rimanendo l'una o l'altro rimessi agli organi previsti dalle leggi e dai regolamenti generali o speciali di ciascuna amministrazione.

Spetta, in ogni caso, al Ministero delle corporazioni la facoltà di provvedere a mezzo dei propri delegati alla vigilanza suddetta.

(Approvato).

Art. 10.

La violazione delle disposizioni della presente legge da parte di funzionari delle pubbliche amministrazioni, delle Provincie, dei Comuni, degli enti parastatali o degli enti pubblici in generale, costituisce grave inosservanza dei doveri di ufficio ed è punita nei modi previsti, per tale inosservanza, dalle leggi e dai regolamenti applicabili ai funzionari anzidetti.

I Consigli di amministrazione delle società, ditte, istituti ed enti comunque sovvenzionati e sussidiati dallo Stato o concessionari di beni o di servizi pubblici, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente legge, possono essere sciolti e per ciascun componente di essi può essere vietata, per tre anni, la rinnovazione della nomina.

Lo scioglimento è pronunciato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le corporazioni.

Le ditte fornitrici o aggiudicatrici di gare di appalto per le amministrazioni, gli istituti e gli enti tenuti alla osservanza della presente legge, sono obbligati al versamento in favore dell'appaltante di una somma pari al 10 per cento del valore dei materiali greggi e lavorati di produzione estera, qualora violino le precedenti disposizioni.

In caso di ripetute violazioni, la ditta medesima è esclusa, con pronuncia del Ministro per le corporazioni, d'intesa con l'Amministrazione statale competente, per un periodo da uno a due anni, da tutti i contratti con le Amministrazioni dello Stato e gli altri enti, istituti, aziende indicati all'articolo 1.

Il decreto di esclusione è comunicato al Ministero delle finanze ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Art. 11.

La legge 15 luglio 1926, n. 1379, e la legge 8 marzo 1928, n. 519, sono abrogate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli » (N. 2691). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato N. 2691.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La fondazione istituita dal Banco di Napoli per celebrare il suo quarto centenario e la fondazione « Armando Diaz », amministrata dall'Asilo « Regina Margherita », sono erette in Ente morale.

Alle spese per il mantenimento dei minori ricoverati nell'Istituto gestito dalla fondazione, concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 2.000.000 da gravare sul fondo di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614.

(Approvato).

Art. 2.

I Regi collegi per le Figlie del Popolo, la Casa Paterna « Ravaschieri », l'Asilo « Carlo Van den Heuvel », la fondazione « Diaz » e l'Opera Pia « Baldacchini-Gargano » sono fusi nella fondazione « Banco di Napoli ».

Sono distaccate e trasferite alla stessa fondazione le parti del patrimonio del « Regio Albergo dei Poveri », del « Regio Ospizio dei Santi Pietro e Gennaro extra Moenia » e dell'Opera Pia Cariffi in Sant'Arcangelo all'Arena », destinate al ricovero, educazione ed istruzione dei minori poveri.

(Approvato).

Art. 3.

Sono raggruppati sotto la denominazione di « Collegi Riuniti-Fondazione Banco di Napoli » i seguenti istituti:

1° Fondazione « Banco di Napoli » ed Enti con essa fusi;

2° Istituto « Vittorio Emanuele III »;

3° Asilo « Regina Margherita ».

(Approvato).

Art. 4.

Sono raggruppati sotto la denominazione di « Collegi Riuniti di educazione professionale femminile » i seguenti istituti:

1° « Istituti Riuniti di educazione professionale femminile »;

2° Educandato « Sant'Eligio »;

3° « Conservatorio di Santa Maria della Purità per le figlie dei Notai »;

4° « Conservatorio della Solitaria in Santa Caterina da Siena ».

(Approvato).

Art. 5.

È distaccata dal « Regio Ospizio dei Santi Pietro e Gennaro extra Moenia » e trasferita al « Reale Albergo dei Poveri » la parte di patrimonio destinata al ricovero ed al mantenimento dei vecchi inabili al lavoro.

L'Ente risultante dalla fusione è denominato: « Ospizio per il ricovero di inabili al lavoro ».

È eretto in Ente morale e raggruppato con lo stesso Ospizio il legato « Delli Franci Michele » attualmente amministrato dal comune di Napoli, per la istituzione di un Ospizio per vecchie inabili.

(Approvato).

Art. 6.

È distaccata dal Reale Albergo dei Poveri » e trasferita in parti uguali all'Istituto « Principe di Napoli » ed all'Istituto « Paolo Colosimo », che ne conserveranno la attuale destinazione, la parte del patrimonio destinata al ricovero, alla educazione ed alla istruzione di fanciulli ciechi poveri.

(Approvato).

Art. 7.

È distaccata dal « Reale Albergo dei Poveri » e trasferita alla Provincia, che ne conserverà l'attuale destinazione, la parte di patrimonio destinata al ricovero, alla educazione ed alla istruzione dei sordomuti poveri.

(Approvato).

Art. 8.

Sono fusi in unico Ente, denominato « Ospedali Riuniti di Napoli »:

1° l'Ospedale degli Incurabili;

2° l'Ospedale di Santa Maria della Pace;

3° l'Ospedale di Gesù e Maria;

4° l'Ospedale Loreto;

5° l'Ospedale Ascalesi.

L'Ente provvederà alla istituzione di un convalescenziario.

Il presidente di esso è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'interno.

All'Ente medesimo sarà attribuito l'Ospedale allo Scudillo, costruito ed arredato a cura ed a carico dello Stato, in esecuzione dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 221 e 23 dicembre 1937, numero 2573.

(Approvato).

Art. 9.

Sono fusi in unico Ente denominato « Ospedali Riuniti per cronici » ed amministrato dal Pio Monte della Misericordia:

- 1) l'Ospedale « Elena d'Aosta »;
- 2) l'Ospedale « Morvillo »;
- 3) la Sezione cronici dell'Educandato « Sant'Eligio ».

(Approvato).

Art. 10.

Sono fusi in unico Ente denominato « Ospedali riuniti per bambini »:

- 1) l'Ospedale « Teresa Ravaschieri »;
- 2) l'Ospedale « Lina Fieschi Ravaschieri »;
- 3) l'Ospedale « Pausilipon »;
- 4) l'Ospedale « Paolina Ranieri »;
- 5) il Tignosario del « Regio Ospizio dei Santi Pietro e Gennaro extra Moenia »;
- 6) la Sezione oftalmica dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

(Approvato).

Art. 11.

La parte del patrimonio dell'Educandato di Sant'Eligio destinata al mantenimento di malati nell'Ospedale degli Incurabili, è distaccata e trasferita all'Ente « Ospedali Riuniti di Napoli ».

(Approvato).

Art. 12.

La parte del patrimonio del « Reale Albergo dei Poveri » destinata al mantenimento del cesato « Ospedale della Cesarea », oggetto del legato omonimo, è distaccata e trasferita agli « Ospedali Riuniti di Napoli ».

(Approvato).

Art. 13.

L'Opera « Pia Confidenza San Filippo Neri » è distaccata dal « Reale Ospizio dei Santi Pietro e Gennaro extra Moenia » ed è raggruppata con il Pio Monte della Misericordia.

(Approvato).

Art. 14.

I servizi preventoriali e sanatoriali gestiti dall'Istituto « Vittorio Emanuele III » e dal « Reale Albergo dei Poveri » sono assunti, senza alcun

corrispettivo patrimoniale, dal Consorzio provinciale antituberculare.

(Approvato).

Art. 15.

Per il migliore coordinamento e la integrazione delle loro finalità assistenziali, sono riuniti in federazione i seguenti Istituti:

- 1) a) Pie Case di presidio e riabilitazione femminile;
- b) Ritiro di Santa Maria del Gran Trionfo;
- 2) a) Asili infantili municipali;
- b) Asili infantili privati municipali;
- c) Asilo « Francesco Girardi »;
- 3) a) Ospizio per il ricovero di inabili al lavoro;
- b) Mendicicomio di Napoli;
- 4) a) Ospedali riuniti di Napoli;
- b) Ospedali riuniti per cronici;
- c) Ospedali riuniti per bambini.

Qualsiasi variazione da apportare alle dette Federazioni sarà disposta con decreto Reale, promosso dal Ministero dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 16.

La Federazione, di cui al n. 4 del precedente articolo, provvederà all'impianto ed al funzionamento di un ufficio unico di ricezione e di smistamento per gli Ospedali federati.

Al personale addetto a ciascuno dei tre Enti federati è vietato prestare comunque la sua opera alle dipendenze degli altri.

(Approvato).

Art. 17.

Sono concentrate nell'Ente comunale di assistenza di Napoli le seguenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza:

- 1) R. Monte della Venerazione del Santissimo Sacramento, in San Paolo Maggiore;
- 2) Pio Monte del Santissimo Sacramento in San Giovanni Maggiore;
- 3) « Fontanarosa Concetta »;
- 4) « Santa Maria della Neve » in Foro Magno;
- 5) Opera Pia laicale « Fontanini »;
- 6) Monte « Ortizy Villalobos »;
- 7) Opera Pia « Carifi »; esclusa la parte di patrimonio di cui all'articolo 2;
- 8) Opera Pia « Chiesa di Santa Maria delle Grazie » all'Orto del Conte;
- 9) Opera Pia « Chiesa del Santissimo Salvatore » agli Orefici;
- 10) Opera Pia « Gennaro Fermariello ».

(Approvato).

Art. 18.

Sono fuse nell'Ente comunale di assistenza di Napoli le seguenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza:

- 1) « Principe di Altomonte Giuseppe Gravina »;
- 2) « Barone Crescenzo »;
- 3) « Bruno Saverio »;
- 4) « Canonico Gennaro »;
- 5) « Cappelleri Giulio »;
- 6) « Cantarelli Francesco »;
- 7) « Cascelli Francesco »;
- 8) « Caruso Maria Grazia »;
- 9) « Corvo Gennaro »;
- 10) « Di Capua Mariantonia »;
- 11) « Falcone Giuseppe »;
- 12) « Fecatelli Andrea »;
- 13) « Ferrigno F. Antonio »;
- 14) « Golla Carmine »;
- 15) « Martellone Francesco »;
- 16) « Kempit Carlo »;
- 17) « Salines Maria »;
- 18) « San Severo (principe di) Michele di Sangro »;
- 19) « Scuotto Vincenzo »;
- 20) « Di Tommaso Raffaele »;
- 21) « Zenone Antonia », già concentrate nella cessata Congregazione di carità;
- 22) il legato « Giovanni Luigi Rudigoz », che viene eretto in Ente morale.
- (Approvato).

Art. 19.

Le sottoindicate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, concentrate nell'Ente comunale di assistenza di Napoli, sono fuse per gruppi come nei seguenti capoversi:

- a) Istituti a favore dei poveri del villaggio di Piscinola: 1) « Russo Giovanni »; 2) « Vertecchi Silvia »;
- b) Istituti a favore dei poveri vergognosi di civile condizione: 1) « Cipolletti Anna »; 2) « Monte dei Poveri in San Carlo Maggiore »; 3) « Rotuschilò Adolfo Carlo »;
- c) Istituti a favore di preti poveri: 1) « Di Palma Maria Giuseppe »; 2) « Sbordone Diodomede »;
- d) Istituti a favore di persone povere per toglierle dal peccato o evitare che ricadano: 1) « Chiarelli Biagio »; 2) « Giovanelli Nicola »; 3) « Giovanelli Raffaele »; 4) « Di Gennaro Felice Orazio »; 5) « Tosi Antonio »;
- e) Istituti per premi dotali: 1) « Belmonte Lorenzo »; 2) « De Blasio Carlo »; 3) « Caracciolo di Vietri Vittoria »; 4) « Carelli Domenico »; 5) « Compagno Pietro »; 6) « Coppola Concetta »; 7) « Daniele Fortuna »; 8) « Favale Pasquale »; 9) « Gareri Teresa »; 10) « Lolli Antonio »; 11) « Monte Pudicizio »; 12) « Spinelli Vincenzo »; 13) « Monte di Maritaggi Vincenzo Castellani »;
- f) Istituti per premi dotali a favore di donzelle povere della Parrocchia di Tutti i Santi: 1) « Citarelle Tommaso »; 2) « Maiello Casimiro »; 3) « Fresa Natale »;

g) Istituti per premi dotali a favore di donzelle povere della Parrocchia di San Giovanni Maggiore: 1) « Garofolo Vincenzo »; 2) « Palladino Orazio »;

h) Istituti per premi dotali a favore di donzelle povere della Parrocchia di Santa Maria della Rotonda: 1) « Lettieri Battista »; 2) « Mazzei Lorenzo ».

(Approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 20.

Rimangono fermi i diritti attribuiti dagli statuti e, in mancanza, dalle tavole di fondazione degli istituti oggetto delle riforme disposte con la presente legge a favore di determinate categorie di persone, di comuni o parti di essi.

(Approvato).

Art. 21.

Le amministrazioni ordinarie degli enti riformati, in carica al momento della pubblicazione della presente legge, sono considerate provvisorie e non saranno rinnovate fino all'attuazione della riforma disposta con la legge medesima.

Il Governo del Re ha tuttavia facoltà di dichiararle sciolte e di sostituirle con amministrazioni straordinarie nel modo che riterrà più opportuno.

(Approvato).

Art. 22.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge le amministrazioni ordinarie e straordinarie proporranno le modifiche da introdurre agli statuti degli enti riformati, in conformità delle disposizioni contenute nei precedenti articoli. Tali modifiche saranno deliberate dalle amministrazioni interessate e sottoposte al parere dell'Ente Comunale di Assistenza e della Giunta provinciale amministrativa.

Decorso il termine stabilito, provvederà di ufficio il Prefetto e la relativa proposta sarà pubblicata per cinque giorni all'albo pretorio della prefettura.

In ogni caso le riforme verranno approvate con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato.

Contro il decreto Reale di approvazione non è ammesso gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Spetta al Prefetto, sentiti gli enti interessati, di provvedere al frazionamento ed al distacco delle parti di patrimonio degli istituti, assoggettati dalla presente legge a riforme.

Contro il decreto del Prefetto non è ammesso gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

(Approvato).

Art. 23.

Nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti conservati o di nuova istituzione dovranno deliberare i regolamenti e le piante organiche del personale con provvedimenti da adottarsi, secondo i criteri e le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, e nelle successive modificazioni; tenuto conto del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1577.

Con l'entrata in vigore di esse è risoluto di diritto il rapporto d'impiego precedentemente costituito fra i singoli enti ed il proprio personale di qualunque specie e categoria, anche se non compreso nelle tabelle fino allora in vigore.

(Approvato).

Art. 24.

Ai fini di adeguarlo per capacità e numero alle tabelle organiche risultanti in seguito alle modifiche di cui al precedente articolo 23 ed alle esigenze dei servizi, una Commissione nominata dal Prefetto classificherà il personale di ruolo in servizio presso gli enti cui si riferisce la presente legge, in tre categorie.

Nella prima sarà compreso il personale esuberante che, avendo conseguito il diritto alla pensione, dovrà essere collocato a riposo.

Nella seconda coloro che non saranno ritenuti idonei a prestare ulteriore servizio.

Nella terza coloro che, riconosciuti idonei, potranno essere inquadrati nelle nuove piante organiche, secondo le norme, con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite nei regolamenti previsti dal precedente articolo 23.

Gli idonei non inquadrati saranno collocati in disponibilità e verranno richiamati in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, abbia luogo una vacanza di posti nel grado uguale a quello rivestito, nell'organico della rispettiva categoria.

Per il trattamento economico del personale in disponibilità si applicano le norme in vigore dei dipendenti statali.

I posti che non potranno essere assegnati a norma dei precedenti commi, saranno conferiti secondo le modalità previste dai nuovi regolamenti organici degli istituti.

A tutti gli effetti il servizio di ruolo prestato presso enti riformati dal personale riassunto si congiunge con quello successivo alla riassunzione.

(Approvato).

Art. 25.

Il personale che non sarà ritenuto idoneo e quello idoneo che, decorso il periodo di disponibilità non sarà riassunto, verrà ammesso a liquidare la pensione o indennità ad esso spettante, a norma dei rispettivi regolamenti organici in vi-

gore presso gli enti ai quali apparteneva alla data di pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

Contro i provvedimenti previsti dalla presente legge per la sistemazione del personale, non è ammesso gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

(Approvato).

Art. 27.

L'edificio da costruirsi dal Banco di Napoli e che sarà sede dei Collegi riuniti — Fondazione Banco di Napoli — è dichiarato opera di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2337.

(Approvato).

Art. 28.

Per tutti gli enti, comunque riformati od interessati nella riforma prevista dalla presente legge, il Prefetto potrà, con suo decreto, non soggetto ad alcun gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale, dichiarare rescissi i contratti in corso per l'assunzione dei servizi di riscossione o di tesoreria, e per fornitura od assunzioni di lavori di qualsiasi genere.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità per la liquidazione di compensi od indennità eventualmente spettanti ai contraenti.

Le controversie riguardanti tale liquidazione saranno deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri, nominati dal Ministero dell'interno, che decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Per la chiusura della XXIX Legislatura.

SUARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SUARDO. Onorevoli Colleghi, si compie oggi un altro ciclo operoso e fecondo della vita e della attività del Senato del Regno.

Riandando il cammino percorso da questo nostro Istituto, nei novant'anni che corrono dalla sua fondazione è tutta la mirabile storia del nostro Paese che rivive nel ricordo di avvenimenti remoti e recenti, ricchi di destini e di gloria, dei quali la nostra Assemblea fu ad un tempo testimone

partecipe e che culminarono nei fastigi di questa Era fascista nella quale abbiamo salutato il ritorno dell'Impero sui colli di Roma.

In questo clima di esaltazione di tutti i valori spirituali della nostra stirpe millenaria è venuta svolgendosi l'attività della 29ª Legislatura che oggi si chiude. E mentre gli eventi incalzavano con ritmo accelerato il Senato del Regno, nella piena consapevolezza delle sue responsabilità, con assoluta comprensione dei nuovi tempi, in armonica fusione col popolo italiano e col suo invitto Sovrano, seguiva in perfetta disciplina e fedeltà il grande Condottiero che, precorrendo gli eventi con la genialità della sua intuizione, bruciando le tappe con la mirabile rapidità della sua azione, portava l'Italia di vittoria in vittoria, al vertice di una mai sognata grandezza, che ha sbalordito il mondo. (*L'Assemblea applaude entusiasticamente con grida di «viva il Duce»*).

È questa, onorevoli Camerati, una pagina della vita del Senato che giova ricordare perchè essa dimostra non avere il nostro Istituto demeritato dell'elogio che il Duce gli ha tributato nel decennale della Rivoluzione fascista.

Poichè conforta ricordare che nel discorso memorabile del 5 dicembre del 1932, anno X, il Duce si è così espresso:

« Con questa solenne seduta, si chiudono le « manifestazioni politiche del primo decennale. Il « Senato è degno di partecipare a queste celebrazioni: sono passati dieci anni dall'inizio della « Rivoluzione fascista, passati rapidi come la folgore e pur tuttavia ricchi di avvenimenti memorabili. Durante questo primo decennio il Senato « è stato sempre in linea col Regime ed ha fornito al Governo fascista una collaborazione preziosa. Di ciò gli dò atto, per questo lo ringrazio. Sono sicuro che la stessa collaborazione « non mancherà in questo decennio da poco iniziato e che già si annunzia con l'orizzonte carico « di interrogativi inquietanti e di alternative « formidabili.

« Io penso che gli anziani della guerra e della « Rivoluzione, i giovani ed i giovanissimi possano « marciare insieme incontro all'avvenire quando « siano accomunati dalla stessa fede, e quando, « con l'animo sgombro da ogni preoccupazione volgare, sappiano obbedire ad un solo e supremo « comandamento: quello della Patria ». (*Applausi*).

Questo sommo riconoscimento è titolo di onore nostro, così come è stato, è, sarà, il viatico della nostra operosa fedeltà, ma più assai è titolo di onore e di orgoglio per il nostro Presidente, che nella saggia e illuminata direzione dei nostri lavori ha saputo rafforzare il prestigio della nostra Assemblea prodigando con impareggiabile generosità le sue doti nobilissime di intelletto e di cuore (*vivi generali applausi*), e che ha ancora una volta mostrato come si debba servire con immutata ed immutabile fedeltà la Rivoluzione fascista ed il suo Capo. (*Vivi applausi*).

A Luigi Federzoni, quale si sia l'ufficio di singo-

lare prestigio e di altissima responsabilità nel quale Egli continuerà a dare con la abituale, serena disciplina l'illuminata opera sua, è ora e rimarrà grato e caro, nel ricordo, l'affettuoso e augurale saluto che la mia modesta voce gli porge, perchè nella mia voce vibra l'affetto profondo, vibra l'ammirazione altrettanto profonda e l'augurio fervidissimo non solo dell'Unione fascista del Senato, ma di tutti i Senatori del Regno. (*Vivi generali applausi*).

PRESIDENTE. Mi sarebbe difficile, in questo momento, esprimere pienamente la mia gratitudine al caro e valoroso camerata senatore Suardo, per le parole affettuose che ha voluto dire per me, e all'Assemblea, per i segni di consenso, coi quali si è associata all'amichevole saluto. Riconosco in costeta manifestazione ancora un segno, il più lusinghiero e il più commovente, di quella benevolenza che durante dieci anni mi ha sorretto da parte vostra, onorevoli senatori, concretandosi in una cooperazione cordiale, consapevole, efficacissima, alla quale soltanto devo la fortuna di aver potuto non apparire inferiore all'alto ufficio affidatomi.

La XXIX Legislatura è giunta ormai al suo termine. Durante la precedente eravamo stati testimoni e partecipi di eventi meravigliosi, che avevano rivelato splendidamente al mondo il prodigioso rinnovamento della Patria, dovuto all'opera di Mussolini e del Fascismo: come la Conciliazione fra il Regno d'Italia e la Chiesa, la redenzione e il popolamento delle regioni insalubri, il sorgere del regime corporativo fondato su la giustizia sociale e la solidarietà nazionale. Ma questo ultimo, soprattutto, è stato un quinquennio di splendore eroico, di trionfale ascensione italiana: il quinquennio, che resterà memorando nella storia, della resistenza sovrumana alle sanzioni, della conquista folgorante dell'Impero, dell'intervento volontario in Ispagna, del primo delinearsi di un nuovo e più equo ordine europeo, dell'iniziata lotta per la totale indipendenza economica della Nazione (*approvazioni*); il quinquennio, insomma, che ha avuto la sua ora più epica nell'appello al popolo dal balcone di palazzo Venezia, ha culminato a Monaco in un atto supremo per la salvezza della civiltà, e si è conchiuso tre giorni or sono con la fondazione di Carbonia, vittoria di un intrepido volere, annunziatrice della nostra più necessaria liberazione. (*Applausi vivissimi*).

Orbene, anche in questi cinque anni il Senato ha svolto un'attività degna della sua gloriosa tradizione e pari all'importante funzione che gli spetta nell'ordinamento dello Stato. Mi sia consentito di attestare che, se la competenza sperimentata e affinata nei lunghi servizi resi al Paese da ciascuno dei suoi componenti, ha sempre caratterizzato il contributo di questa Assemblea alla formazione delle leggi e alla discussione dei problemi della vita nazionale, il più genuino vanto, il più prezioso retaggio del Senato è stato in ogni epoca l'inesauribile, disinteressata ispirazione patriot-

tica della sua condotta. (*Applausi vivissimi*). Essa lo ha posto costantemente in grado di intendere e adempiere il suo dovere, con l'ardente fedeltà ai principi e con la leale capacità di adattamento ai tempi, le quali insieme dimostrano la perenne vitalità di questo istituto, assemblea composta di anziani, ma che non invecchia mai. (*Approvazioni*).

Ciò spiega il fermo, animoso atteggiamento del Senato durante e dopo la grande guerra, e spiega soprattutto la pronta comprensione e lo slancio di simpatia e di fede, con cui esso accolse e assecondò subito e poi ha appassionatamente accompagnato l'azione del Duce, via via che essa saliva alle massime realizzazioni e toccava le mete più superbe. Oggi, mentre il Regime si sviluppa e rafforza sempre più, mirando a plasmare una vita nuova e un nuovo destino per il nostro popolo, anche il Senato si accinge ai compiti di domani con spirito puramente e profondamente fascista. (*Applausi*).

Onorevoli senatori! Fra pochi giorni la festività del Natale illuminerà della sua intima letizia ogni casa di questa nostra Italia della Croce e del Littorio, per la quale la famiglia è la base incrollabile della prosperità e della potenza della Nazione. (*Applausi*).

Il nostro pensiero si volge, con reverente amore, alla prima delle Famiglie italiane (*il Senato sorge in piedi*), che per tutte è luce di esempi e poesia di affetti. Giungano i nostri auguri fervidissimi alla Maestà del Re Imperatore, all'Augusta Regina, ai Reali Principi, come espressione della nostra indefettibile devozione che congiunge in un unico altissimo sentimento il culto della Patria e l'attaccamento alla Dinastia che fece l'unità di essa e ne presidia le sorti. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

E ora i nostri voti vengono schietti ed entusiastici a Voi, o Duce (*applausi vivissimi e grida di Duce! Duce!*), creatore della sorgente grandezza d'Italia, condottiero del lavoro e delle lotte della Nazione. Voi sapete che qui, come da per tutto, nel Paese, in ogni ora della Vostra formidabile fatica, in ogni cimento della Vostra impresa titanica, vi sono soltanto cuori sinceri che pulsano col Vostro. (*Vive approvazioni*). Voi sapete che anche qui non avete e non avrete che animi illimitatamente fedeli alle idealità che servite col Vostro genio e con la Vostra volontà adamantina. Anche qui unico intendimento e unica ambizione è operare italianamente e fascisticamente, per il più luminoso avvenire della Nazione italiana. (*Applausi*).

Saluto al Re Imperatore! (*Il Senato grida: Viva il Re!*).

Saluto al Duce fondatore dell'Impero! (*Il Senato grida: A noi!*).

Il Senato corona la fine del discorso con ripetuti applausi vivissimi e prolungati.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli.

Cagnetta, Campili, Campolongo, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Celesia, Ciar, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Capitani D'Arzago, De Cillis, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Faina, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Gianini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giusti del Giardino, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi. Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Libertini Gesualdo, Lissia.

Majoni, Mambretti, Marescalchi, Marozzi, Marra-cino, Mazzoccolo, Mazzoni, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Pecori Giralaldi, Peglion, Pende, Perris, Petrone, Piola Caselli, Porro Carlo, Pozzo, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Renda, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rossini, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sani, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Vassallo, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936- Anno XIV al 30 giugno 1937-XV (2294):

Senatori votanti	181 .
Favorevoli	179
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, relativo a provvedimenti per un piano di colonizzazione demografica in Libia (2428):

Senatori votanti	181
Favorevoli	179
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione (2650):

Senatori votanti	181
Favorevoli	178
Contrari	3

Il Senato approva.

Riordinamento dell'Istituto Nazionale del Drama Antico (2659):

Senatori votanti	181
Favorevoli	178
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati (2669):

Senatori votanti	181
Favorevoli	178
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali (2671):

Senatori votanti	181
Favorevoli	179
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti (2672):

Senatori votanti	181
Favorevoli	177
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1938-XVII, n. 1810, che autorizza la spesa di lire 400 000.000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie per la sistemazione dell'Adige-Garda e del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (2673):

Senatori votanti	181
Favorevoli	176
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, concernente la proroga del termine per gli accertamenti del valore immobiliare assoggettabile al prestito redimibile 5 per cento e le norme per la formazione dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi (2674):

Senatori votanti	181
Favorevoli	176
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1833, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1938-39 (2675):

Senatori votanti	181
Favorevoli	178
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1831, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla signora Ebe Caldera vedova dell'onorevole Luigi Lanfranchi (2684):

Senatori votanti	181
Favorevoli	177
Contrari	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1938

Mobilizzazione dei Deputati (2687):

Senatori votanti	181
Favorevoli	175
Contrari	6

Il Senato approva.

Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni (2689):

Senatori votanti	181
Favorevoli	178
Contrari	3

Il Senato approva.

Nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali (2690):

Senatori votanti	181
Favorevoli	178
Contrari	3

Il Senato approva.

Riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli (2691):

Senatori votanti	181
Favorevoli	178
Contrari	3

Il Senato approva.

Il Senato ha esaurito il proprio ordine del giorno.

Il Duce abbandona l'Aula. Il Senato rinnova la sua calorosa dimostrazione, applaudendo e gridando: «Duce! Duce!».

La seduta è tolta (ore 17,40).

Applausi vivissimi e generali. I senatori gridano ripetutamente: «Viva il Presidente!».

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti